SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 11 febbraio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2005 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle attività produttive

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 18

AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 24 dicembre 2004, n. 237/04; 27 dicembre 2004, n. 238/04, n. 240/04, n. 242/04; 28 dicembre 2004, n. 247/04; 29 dicembre 2004, n. 249/04; 30 dicembre 2004, n. 250/04, n. 252/04 e n. 254/04.

Da 05A00458 a 05A00462 e da 05A00464 a 05A00467

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2005, n. **10.**

Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 86, primo comma, della Costituzione;

Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprenderà all'estero a decorrere dal 12 febbraio 2005, recandosi in India in visita di Stato;

Decreta:

Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell'articolo 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Senato a decorrere dal 12 febbraio 2005 e, precisamente, dal momento in cui il Capo dello Stato lascerà l'Italia e fino al suo rientro nel territorio nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

05G0031

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Porto Torres e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Porto Torres (Sassari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da tredici consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Porto Torres (Sassari) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Anna Palombi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Porto Torres (Sassari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tredici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 26 gennaio 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Sassari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2005/469/Area II in data 1° febbraio 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Porto Torres (Sassari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Anna Palombi.

Roma, 2 febbraio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A01180

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Magomadas e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Magomadas (Nuoro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Magomadas (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Cosimo Fanelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Magomadas (Nuoro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 29 dicembre 2004, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Nuoro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2005/15/Area II/S.E. del 3 gennaio 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Magomadas (Nuoro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Cosimo Fanelli.

Roma, 31 gennaio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A01181

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 5 novembre 2004.

Organizzazione e funzionamento del Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che ha istituito il Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59», ed in particolare l'art. 7, comma 3, che riserva alle determinazioni del Segretario generale ovvero del Ministro o del Sottosegretario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze, l'organizzazione interna delle strutture nelle quali si articola la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici», ed in particolare l'art. 11, recante l'istituzione dell'Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343 recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'art. 21 che definisce le funzioni attribuite al Dipartimento della funzione pubblica e ne individua il numero massimo di uffici e servizi, come modificato dal decreto 23 luglio 2003 relativamente all'individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 626/94;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2001, con il quale era stata costituita, per la durata di un triennio, la struttura di missione per le attività di comunicazione;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 dicembre 2002, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica», registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2003, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 55;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002, con il quale l'avv. Luigi Mazzella è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002 di conferimento, all'avv. Luigi Mazzella, dell'incarico di Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio avv. Luigi Mazzella;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», come modificata dalla legge 15 luglio 2002, n. 145 recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, sottoscritto in data 5 aprile 2001 ed il Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri personale non dirigente, sottoscritto in data 17 maggio 2004;

Ritenuta l'opportunità di rinnovare l'organizzazione del Dipartimento per introdurre alcune modifiche che ne adeguino la struttura alle nuove esigenze derivanti anche dalle disposizioni normative del richiamato decreto legislativo n. 343/2003, nonché alla imminente soppressione della struttura di missione;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria, ai sensi degli articoli 6 e 8 del C.C.N.L. area dirigenza e dell'art. 6, lettera *C*, comma 1,1) lettrra *a)* del CCNL comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Ambito della disciplina

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione pubblica, di seguito denominato Dipartimento, è organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Funzioni

2. Il Dipartimento è la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale per lo svolgimento delle funzioni indicate dall'art. 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, dal

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento. Il Dipartimento, inoltre, fornisce al Ministro per la funzione pubblica, se nominato, il supporto per lo svolgimento dei compiti a lui delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Ministro per la funzione pubblica

1. Il Ministro per la Funzione pubblica, di seguito indicato Ministro, è l'organo di governo del Dipartimento.

2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. Il Ministro può avvalersi, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, della collaborazione degli esperti di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3, ed all'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536.

4. Il Ministro designa, per quanto di propria competenza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre anirninistrazioni ed istituzioni.

5. Il Ministro può, nelle materie di propria competenza, costituire commissioni e gruppi di lavoro in relazione a specifici obiettivi.

Art. 4.

Capo del Dipartimento

1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della leagge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro, coordina l'attività degli uffici di livello dirigenziale generale, anche attraverso la programmazione ed il relativo controllo di gestione, e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Ministro, fermo restando il coordinamento da parte del Capo di Gabinetto tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Dipartimento.

2. Il Capo del Dipartimento è coadiuvato da una segreteria per il disbrigo degli affari di propria competenza.

3. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento operano i servizi con le attribuzioni per ciascuno di seguito indicate:

a) «Servizio per il coordinamento, i rapporti istituzionali e la relazione al Parlamento»: coordinamento dell'attività degli uffici avente ad oggetto questioni di carattere generale, come esame degli schemi di circolari e degli atti di rilevanza generale predisposti dagli uffici, coordinamento dell'attività di consulenza, di studio e ricerca su questioni di massima o di particolare rilievo svolta dagli uffici, rapporti con il Segretariato Generale e con gli altri organi istituzionali, predisposizione della relazione annuale al Parlamento, attività di vigilanza sulla gestione e sulle attività dell'ISTAT, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

b) «Servizio per gli affari internazionali»: coordinamento dei rapporti internazionali tenuti da uffici del Dipartimento, raccolta di documenti, atti e altri materiali sull'esperienza amministrativa di riforma di altri paesi, coordinamento delle iniziative volte a rafforzare il ruolo della pubblica amministrazione italiana nei processi decisionali dell'Unione europea e delle altre organizzazioni europee ed internazionali, rapporti con l'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e con gli altri organismi internazionali nonché con le istituzioni di altri Paesi che svolgono attività nel campo della pubblica amministrazione e del pubblico impiego, libera circolazione dei lavori degli Stati membri dell'Unione europea nell'ambito dell'amministrazione pubblica; scambi formativi di funzionari pubblici con istituzioni e paesi dell'Unione europea, attuazione delle direttive comunitarie in materia di riconoscimento di titoli di studio conseguiti in altri paesi ai fini dell'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione italiana;

c) «Servizio per l'informatizzazione e l'informazione statistica» organizzazione e funzionamento del sistema informativo del Dipartimento, predisposizione di un programma di sicurezza dei dati, attività connesse alla partecipazione al SISTAN, analisi statistica dei dati contenuti nelle banche dati istituzionali, gestione della banca dati relativa all'anagrafe delle prestazioni e alle collaborazioni affidate dalle amministrazioni pubbliche a consulenti esterni, di cui all'art. 1, comma 127, legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Il Ministro, su proposta del Capo del Dipartimento, può conferire l'incarico di Vice Capo del Dipartimento. In assenza del dirigente preposto ad uno degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento, la direzione dell'ufficio è temporaneamente assunta dal Capo del Dipartimento, salvo che, sentito quest'ultimo, il Ministro ne attribuisca la reggenza ad altro dirigente.

Art. 5.

Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in sei uffici di livello dirigenziale generale, e in venti servizi di livello dirigenziale non generale, oltre quelli di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto.

2. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:

a) ufficio per gli affari generali e per il personale;

b) ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni;

c) ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni;

d) ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni;

e) ufficio per l'innovazione nelle pubbliche amministrazioni;

f) ufficio per le attività di comunicazione;

g) presso il Dipartimento opera, inoltre, l'Ispettorato per la funzione pubblica;

h) nell'ambito del Dipartimento, alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica opera, altresì, l'Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure;

i) presso gli uffici del Dipartimento possono essere costituite, con decreto del Ministro su proposta dei direttori competenti, apposite unità di supporto, con funzioni di consulenza, studio e ricerca, e per lo svolgimento di altri compiti specifici inerenti alle materie di competenza, coordinate dai dirigenti di alta professionalità;

j) il personale dirigenziale di alta professionalità di cui al comma precedente è assegnato ai singoli uffici del Dipartimento ovvero al Capo del Dipartimento, che può comunque avvalersene. Lo stesso personale, qualora non sia preposto ad un servizio, svolge attività di consulenza. studio e ricerca.

Art. 6.

Ufficio per gli affari generali e per il personale

1. L'Ufficio per gli affari generali e per il personale provvede alla gestione degli affari generali del Dipartimento, sovrintende alla gestione del personale, cura la gestione degli affari finanziari e, più in generale, del bilancio e dei relativi adempimenti contabili di competenza del Dipartimento, nonché l'attività contrattuale concernente le risorse finanziarie attribuite con direttiva del Ministro, coordina e dirige la gestione degli affari legali e del contenzioso del Dipartimento, sovrintende all'archivio generale ed alla biblioteca, L'Ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) «Servizio per la gestione dei servizi generali e per il personale «: gestione degli affari generali e giuridico-amministrativi, gestione dell'archivio generale, sovrintendenza dei servizi ausiliari di carattere generale, gestione del personale in servizio presso il Dipartimento, valutazione dei dirigenti;

b) «Servizio amministrativo-contabile»: gestione degli affari finanziari e, più in generale del bilancio, e dei relativi adempimenti contabili, svolgimento delle attività amministrative e contabili successive alla formalizzazione degli impegni giuridici assunti dagli uffici del Dipartimento, adempimenti contabili concernenti le procedure di liquidazione e pagamento dei progetti finalizzati all'efficienza delle amministrazioni pubbliche, definizione della posizione giuridica ed economica del personale degli enti soppressi, attuazione, nell'ambito delle strutture del Dipartimento, delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni; gestione dell'attività contrattuale concernente le risorse finanziarie attribuite con direttiva del Ministro;

c) «Servizio affari legali, contenzioso»: coordinamento e direzione dell'attività di gestione del contenzioso giurisdizionale ed amministrativo nelle materie di competenza del Dipartimento, consulenza legale agli uffici del Dipartimento in tema di gestione del contenzioso, di progetti, accordi di programma in materia di risoluzione delle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, attività di studio e monitoraggio sull'andamento del contenzioso dipartimentale; gestione della biblioteca del Dipartimento.

Art. 7.

Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni

1. L'Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni promuove, attraverso programmi di formazione, la valorizzazione delle risorse umane; svolge attività di indirizzo e coordinamento in materia; esercita la vigilanza sulla Scuola superiore della pubblica amministrazione e sul Formez, di cui si avvale nell'esercizio delle proprie funzioni, e cura i rapporti con le altre Scuole pubbliche e organismi pubblici o privati operanti nel settore; dispone il monitoraggio, quantitativo e qualitativo, degli interventi effettuati nei diversi settori, in raccordo con i rispettivi organismi rappresentativi.

2. L'Ufficio è articolato nei seguenti Servizi:

a) «Servizio per lo sviluppo della qualità e dell'efficacia nel sistema formativo pubblico»: supporto alla elaborazione degli indirizzi e delle direttive in materia di formazione, anche in raccordo con istituzioni, enti comunitari ed internazionali; promozione di interventi mirati al miglioramento della qualità e dell'efficacia del sistema formativo pubblico; monitoraggio delle attività di formazione e di valorizzazione delle risorse umane in ambito pubblico nazionale e regionale; analisi qualitativa dei programmi formativi delle amministrazioni statali e regionali; coordinamento della realizzazione del rapporto annuale sulla formazione nel settore pubblico;

b) «Servizio per la programmazione e gestione dei piani formativi nazionali»: programmazione, progettazione e gestione di iniziative di formazione, di valorizzazione delle risorse umane e di affiancamento e assistenza ai cambiamenti organizzativi delle pubbliche amministrazioni; promozione di piani di formazione permanente per il personale delle pubbliche amministrazioni; vigilanza e coordinamento sulla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e sul FORMEZ; monitoraggio e gestione dei flussi finanziari nazionali destinati alla formazione;

c) «Servizio per la programmazione e gestione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali»: cura dei rapporti con la Commissione europea in materia di politiche della formazione; coordinamento dei rapporti tra l'Ufficio e gli organismi di gestione e sorveglianza

dei fondi strutturali; programmazione e gestione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali; monitoraggio e gestione dei flussi finanziari comunitari.

Art. 8.

Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni

1. L'ufficio personale delle pubbliche, amministrazioni definisce la programmazione del reclutamento del personale per concorsi o mobilità; coordina e promuove le iniziative riguardanti il trattamento e la mobilità del personale non dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, curando i relativi adempimenti; segue il coordinamento e la promozione della disciplina generale in materia di contratti flessibili di lavoro; coordina e promuove iniziative per il miglioramento delle condizioni di lavoro nelle pubbliche amministrazioni; cura l'elaborazione degli indirizzi generali in materia di organizzazione degli uffici e del lavoro e di gestione del personale delle amministrazioni pubbliche nonché, sentiti gli altri Uffici del Dipartimento competenti per materia, degli enti vigilati dal Dipartimento; elabora e cura i dati inerenti le politiche di gestione del personale delle pubbliche amministrazioni; concorre alla promozione e al coordinamento dei progetti di studio e assistenza a supporto delle amministrazioni in materia di organizzazione e rapporto di lavoro; si occupa della disciplina giuridica ed economica del personale con qualifica dirigenziale e delle attività residuali derivanti dalla soppressione del RUD; gestisce e sviluppa le banche dati istituzionali previste per legge; nelle materie di propria competenza.

2. L'ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) «Servizio per la programmazione delle assunzioni e il reclutamento»: elaborazione di indirizzi generali; coordinamento e promozione di iniziative concernenti le assunzioni, anche mediante l'utilizzo di forme flessibili di reclutamento previste dalla normativa vigente, del personale nelle amministrazioni pubbliche; programmazione e definizione delle modalità e della disciplina dei concorsi per l'accesso alle amministrazioni pubbliche; predisposizione dei provvedimenti di programmazione dei concorsi e delle assunzioni; autorizzazione allo svolgimento di procedure concorsuali in sede decentrata per le amministrazioni statali; attività di predisposizione dei decreti sulla corrispondenza dei titoli di studio conseguiti presso Stati dell'Unione europea, ai fini della partecipazione a concorsi; predisposizione di direttive per le assunzioni obbligatorie delle categorie protette e per il tirocinio dei portatori di handicap; coordinamento per l'attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come successivamente modificato; coordinamento delle azioni per la prevenzione del mobbing e, in generale, per le condizioni di lavoro nelle amministrazioni pubbliche; elaborazione e gestione dei dati relativi alla programmazione delle assunzioni, alle politiche di reclutamento e alle condizioni di lavoro nelle pubbliche amministrazioni;

b) «Servizio per la mobilità»: elaborazione di atti regolamentari e di indirizzo alle amministrazioni pubbliche in materia di mobilità del personale; tenuta dei dati ed adozione dei provvedimenti relativi alle eccedenze del personale delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali; consulenza e assistenza alle amministrazioni nell'applicazione degli istituti per l'utilizzo e la gestione del personale, anche al fine di evitare situazioni di eccedenza; attuazione dei processi di mobilità del personale verso pubbliche amministrazioni, pure con riferimento a situazioni di privatizzazione, soppressione o riorganizzazione di amministrazioni pubbliche;

c) «Servizio per il trattamento del personale»: coordinamento e promozione delle iniziative e degli studi riguardanti il trattamento del personale, dipendente dalle amministrazioni pubbliche; risoluzione di questioni concernenti il trattamento del personale; attività di consulenza nei confronti delle amministrazioni pubbliche; consulenza sulle problematiche connesse ai congedi parentali e formativi e alle forme flessibili di lavoro; verifica e coordinamento delle declaratorie di corrispondenza e delle equiparazioni di profili professionali tra amministrazioni pubbliche appartenenti a diversi comparti di contrattazione; studio e monitoraggio della disciplina, anche contrattuale collettiva, relativa al trattamento giuridico ed economico della dirigenza pubblica; attività di consulenza nei confronti delle amministrazioni pubbliche; monitoraggio delle esigenze funzionali delle amministrazioni; predisposizione di pareri e rilascio di autorizzazioni sulle richieste relative a scorrimenti di graduatorie;

d) «Servizio per l'organizzazione degli Uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni»: indirizzo e coordinamento in materia di organizzazione e sviluppo delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti vigilati dal Dipartimento, sentiti gli altri Uffici del Dipartimento competenti per materia, indirizzo, coordinamento e monitoraggio in materia di gestione del personale delle amministrazioni pubbliche; elaborazione di studi e politiche in materia di fabbisogni, di sistemi di valutazione e di sistemi di incentivazione per il personale; indirizzo, coordinamento e propulsione in materia di determinazione delle dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche; gestione dei dati inerenti le politiche del personale delle pubbliche amministrazioni;

e) «Servizio per la gestione e lo sviluppo delle banche dati istituzionali «: gestione e lo sviluppo delle banche dati istituzionali previste per legge connesse alle competenze funzionali dell'Ufficio in materia di trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, gestione della banca dati della dirigenza di cui all'art. 3, comma 4, legge 15 luglio 2002, n. 145.

Art. 9.

Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni

1. L'ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni svolge attività di indirizzo e coordinamento in materia di relazioni sindacali delle ammini-

strazioni pubbliche e predispone, ove previsti, i provvedimenti in materia, cura i rapporti con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche ai fini della definizione dei procedimenti relativi alla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa per i pubblici dipendenti e svolge, in relazione al personale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, l'attività inerente ai procedimenti negoziali previsti per la definizione della disciplina del rapporto di lavoro ditale personale, svolge attività di indirizzo e coordinamento in relazione alla rilevazione dei dati sulla consistenza associativa delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali e di controllo in materia di riconoscimento delle prerogative e delle libertà sindacali, svolge attività di indirizzo e coordinamento delle amministrazioni in relazione all'esercizio del diritto di sciopero nel settore del pubblico impiego e cura i rapporti con la commissione di garanzia di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83; svolge attività di coordinamento per le iniziative relative al trattamento di previdenza e di quiescenza per i pubblici dipendenti; svolge le attività finalizzate alla definizione degli accordi collettivi per il trattamento di fine rapporto e la previdenza complementare dei medesimi dipendenti.

2. L'ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) «Servizio per la contrattazione collettiva»: attività e predisposizione di atti finalizzati all'esercizio del potere di indirizzo nei confronti dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 41, commi 2 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni; attività istruttoria e di coordinamento dei procedimenti di contrattazione collettiva; attuazione degli adempimenti normativi in materia di certificazione dei costi contrattuali; rapporti istituzionali con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche; monitoraggio dei rapporti tra contrattazione collettiva nazionale ed integrativa, monitoraggio sull'attuazione dei contratti integrativi, anche ai fini dell'accertamento della compatibilità economico-finanziaria di cui all'art. 20, comma 17, delle legge 23 dicembre 1999, n. 488;

b) «Servizio per i procedimenti negoziali per il personale ad ordinamento pubblicistico»: attività di negoziazione e concertazione relativa al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, nonché al personale della carriera prefettizia e diplomatica; attività di studio e di gestione delle questioni inerenti all'applicazione della disciplina negoziale e normativa al personale suddetto;

c) «Servizio per la rappresentatività sindacale e gli scioperi»: indirizzo e coordinamento in materia di rappresentanza sindacale, attività di controllo in materia di prerogative e diritti sindacali; coordinamento delle pubbliche amministrazioni sulle procedure relative alla erogazione delle prestazioni indispensabili; collaborazione con le amministrazioni pubbliche e con la Commissione di garanzia ai fini dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

d) «Servizio per il trattamento di previdenza e di fine lavoro dei pubblici dipendenti»: coordinamento, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato competenti, delle iniziative relative al trattamento di previdenza e di quiescenza; attività istruttoria e di coordinamento dei procedimenti di contrattazione collettiva, con i relativi adempimenti, in materia di trattamento di fine rapporto e previdenza complementare; analisi, elaborazione, studio e monitoraggio degli aspetti economico-finanziari inerenti alla contrattazione collettiva dei pubblici dipendenti, in raccordo con le altre amministrazioni dello Stato competenti, con il supporto tecnico dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche, nonché di altri enti istituzionali.

3. L'Ufficio si avvale, altresì, della collaborazione di una unità di supporto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del presente decreto con funzioni di studio e ricerca sulle materie di competenza dell'Ufficio.

Art. 10.

Ufficio per l'innovazione nelle pubbliche amministrazioni

1. L'Ufficio per l'innovazione delle pubbliche amministrazioni elabora le politiche di innovazione amministrativa, finalizzate ad elevare la qualità dei servizi pubblici, a migliorare e valutare i risultati dell'attività amministrativa e i rapporti tra amministrazione e cittadini, anche attraverso la conduzione di progetti finalizzati e pilota, e promuove la loro attuazione, assicurandone il sostegno e la diffusione, verifica l'efficacia delle politiche di innovazione adottate, promuove la riqualificazione del rapporto tra domanda e offerta di servizi per l'innovazione delle amministrazioni pubbliche.

2. L'ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) «Servizio per le politiche di innovazione amministrativa»: attività di analisi finalizzata alla definizione del quadro strategico entro il quale sono individuate specifiche politiche di innovazione amministrativa e verifica della loro efficacia, assicurando lo scambio di conoscenze e la collaborazione con la comunità scientifica, il settore privato, le amministrazioni nazionali ed estere e le organizzazioni internazionali, anche allo scopo di introdurre logiche, strumenti e metodologie per la valutazione dei risultati dell'attività amministrativa;

b) «Servizio per le iniziative di sostegno all'innovazione»: pianificazione delle iniziative di sostegno e diffusione dell'innovazione e loro coordinamento anche attraverso accordi istituzionali con gli altri soggetti che realizzano programmi aventi la medesima finalità, promozione di metodologie di lavoro comuni e valutazione dell'efficacia delle iniziative, selezione e diffusione dei modelli di eccellenza, anche attraverso iniziative basate

sulla valutazione comparativa dei processi e dei risultati, partecipazione alle iniziative e progetti di livello internazionale, promozione della riqualificazione del rapporto tra domanda ed offerta di servizi per l'innovazione delle amministrazioni pubbliche;

c) «Servizio per le iniziative di sperimentazione»: attivazione di specifiche iniziative di innovazione e sostegno all'innovazione aventi carattere sperimentale, al fine di definire le modalità di realizzazione dell'innovazione amministrativa e di verificare la validità delle innovazioni proposte, nonché la fattibilità dei percorsi di attuazione e di trasferimento;

Art. 11.

Ufficio per le attività di comunicazione

1. L'Ufficio per le attività di comunicazione ha il compito di organizzare, coordinare ed integrare le attività di comunicazione; cura altresì le iniziative convegnistiche e quelle di promozione dell'attività di competenza del dipartimento; coordina e gestisce l'informazione ai cittadini; progetta e gestisce il sito dipartimentale.

2. L'ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) «Servizio per la stampa e documentazione»: rassegna della stampa quotidiana e periodica; cura dei rapporti con gli organi di comunicazione, nazionali ed esteri; organizzazione delle conferenze stampa cui partecipa il vertice politico; attività di supporto al portavoce del Ministro; coordinamento della diffusione di notizie e dei comunicati riguardanti l'attività del Dipartimento attraverso i mezzi di comunicazione; coordinamento dell'attività redazionale concernente le pubblicazioni del Dipartimento;

b) «Servizio per la comunicazione e le relazioni con i cittadini»: definizione delle strategie di azione e comunicazione volte a migliorare i rapporti tra amministrazioni e cittadini anche attraverso la valorizzazione degli Uffici di relazione con il pubblico; gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico del Dipartimento; attività di ricerca e di monitoraggio sulla qualità dei servizi delle pubbliche amministrazioni;

c) «Servizio progettazione e gestione sito «: con le seguenti attribuzioni: studio, analisi e progettazione del sito dipartimentale; ideazione, coordinamento e attività redazionale concernente le pagine web del sito dipartimentale; ideazione e coordinamento, in raccordo con il Capo del Dipartimento, dell'intranet dipartimentale.

Art. 12.

Ispettorato per la funzione pubblica

1. L'Ispettorato per la funzione pubblica, di seguito denominato «Ispettorato», promuove e svolge, anche avvalendosi della collaborazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale - Ispettorato generale di finanza, degli uffici territoriali di Governo e della Guardia di finanza, l'attività di vigilanza e di verifica dell'attuazione della corretta applicazione delle riforme amministrative, con particolare riferimento alle Innovazioni più significative in tema di rapporti tra cittadini, imprese ed amministrazioni pubbliche, anche ai fini del supporto dell'attività di monitoraggio sull'attuazione delle riforme. L'Ispettorato svolge, altresì, compiti ispettivi sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, nonché sull'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati. Per lo svolgimento dell'attività ispettiva, l'Ispettorato si avvale, in aggiunta al personale di cui all'art. 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del personale in servizio presso il Dipartimento assegnato dal Ministro.

2. L'ispettorato si articola nei seguenti servizi:

a) «Servizio per la programmazione e l'analisi dell'attività ispettiva»: programmazione degli accessi agli uffici pubblici, programmazione delle attività ispettive affidate al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento della Ragioneria generale - Ispettorato generale di finanza, agli uffici territoriali di Governo ed alla Guardia di finanza, programmazione di verifiche ispettive integrate, in collaborazione con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali ed integrativi; predisposizione semestrale della relazione sull'attività programmata e svolta, da sottoporre al Ministro, trasmissione trimestrale dei dati rilevati nello svolgimento delle attività ispettive e di verifica ai competenti uffici del Dipartimento;

b) «Servizio per l'attività di vigilanza sulle pubbliche amministrazioni»: monitoraggio sull'andamento del lavoro a tempo parziale e sul rispetto delle norme in materia di incompatibilità, monitoraggio sul rispetto delle norme relative all'anagrafe delle prestazioni, monitoraggio sulla costituzione e sul funzionamento dei servizi ispettivi interni nelle amministrazioni pubbliche, finalizzate al controllo dell'applicazione delle norme in materia di semplificazione del rapporto tra il cittadino, imprese e amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'autocertificazione ed allo sportello unico delle imprese, esame delle segnalazioni e degli esposti su questioni specifiche, acquisizione degli elementi conoscitivi necessari e predisposizione delle proposte di risposta al sindacato ispettivo parlamentare.

Art. 13.

Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure

1. L'ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure coadiuva il Ministro nell'attività di semplificazione normativa ed amministrativa, fornisce supporto e consulenza alle altre pubbliche amministrazioni al fine di dare attuazione ai processi di delegificazione, semplifica-

zione e riassetto normativo, cura la redazione del disegno annuale di semplificazione amministrativa, predispone la relazione annuale al Parlamento di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; coadiuva altresì il Ministro nell'attività nell'ambito del Comitato di indirizzo per la guida strategica della sperimentazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR); presta, inoltre, supporto agli altri uffici del Dipartimento in ordine al corretto uso delle fonti, alla qualità della regolazione e degli atti normativi ed alla relativa istruttoria, nonché all'analisi dell'impatto della regolamentazione ed all'applicazione di tecniche di semplificazione procedimentale.

2. L'ufficio è articolato nel seguente servizio:

a) «Servizio per la semplificazione normativa e amministrativa, per il riassetto normativo e per la qualità della regolazione»: promozione e supporto di azioni di coordinamento inerenti alla redazione dello schema di disegno annuale di semplificazione e degli schemi di regolamento di semplificazione e delle altre iniziative normative; promozione e supporto di azioni di coordinamento per la definizione delle procedure relative alle iniziative di semplificazione normativa e delegificazione nonché per il monitoraggio delle attività di riassetto, codificazione e semplificazione normativa e delle altre iniziative normative in sede parlamentare e governativa comunque rilevanti ai fini dei processi di delegificazione e semplificazione; analisi di tecniche di redazione dei testi normativi; verifica degli effetti delle regolamentazioni introdotte e proposte, anche ai fini della predisposizione dell'AIR all'interno del Dipartimento; attività di consultazione inerenti alla semplificazione procedimentale, delle parti sociali interessate ai procedimenti semplificatori; promozione di iniziative di collaborazione e di intese comuni con le Regioni e con gli enti locali in materia di riassetto, codificazione e semplificazione normativa; predisposizione della relazione annuale al Parlamento ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 14.

Efficacia

1. Il presente decreto ha effetto dal 1° novembre 2004.

2. Dalla stessa data è abrogata ogni altra precedente disposizione organizzativa incompatibile.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2004

Il Ministro: MAZZELLA

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 121

05A01231

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 gennaio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Macarena Palma Loaiza, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Macarena Palma Loaiza, nata a Talavera De La Reina (Spagna) il 26 giugno 1977, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo professionale di «psicologia» conseguito in Spagna - come attestato dall'iscrizione al «Colegio O. de Psicòlogos de Santa Cruz de Tenerife» dal 1° luglio 2004 al n. T-01582 - ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Rilevato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Licenciada en Psicologia» rilasciato dalla «Universidad de La Laguna» in data 25 settembre 2003;

Rilevato che la sig.ra Macarena ha documentato lo svolgimento di attività pratiche nel campo psicologico presso l'«Istituto Veneto di Terapia Familiare» di Treviso (Italia);

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 19 ottobre 2004;

Visto il conforme rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992, così modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Macarena Palma Loaiza, nata a Talavera De La Reina (Spagna) il 26 giugno 1977, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulla seguente materia:

a) psicologia dinamica;

b) psicologia clinica;

c) deontologia e ordinamento professionale.

Roma, 21 gennaio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

Detta prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana che evidenzi di competenza teorico, metodologica ed esperenziale della candidata circa l'area professionale richiesta.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dello psicologo tutor.

Detto tirocinio si svolgerà presso uno psicologo, scelto dall'istante tra i professionisti che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno dieci anni.

05A00834

DECRETO 21 gennaio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Guerrero Gomez Ana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Guerrero Gomez Ana, nata a Santiago de Campostela (Spagna) il 6 giugno 1978, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo professionale di psicologa conseguito in Spagna - come attestato dall'iscrizione al «Colexio Oficial de Psicòlogos de Galicia» dal 14 settembre 2004 al n. G-3298 - ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Rilevato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licenciada en Psicologìa» rilasciato dalla «Universidad de Santiago de Campostela» (Spagna) in data 3 settembre 2004;

Viste le conformazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 19 ottobre 2004;

Visto il conforme rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra rappresentata indicata;

Ritenuto che la sig.ra Guerrero Gomez abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia dellaprofessione di psicologo in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Guerrero Gomez Ana, nata a Santiago de Campostela (Spagna) il 6 giugno 1978, cittadina spa-

gnola, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 21 gennaio 2005

Il direttore generale: MELE

05A00835

DECRETO 21 gennaio 2005.

Riconoscimento, al sig. Panotto Ariel David, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata mmima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Panotto Ariel David, nato il 2 settembre 1973 a Santa Fè (Argentina), cittadino argentino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Contador Pùblico» conseguito in Argentina in data 19 novembre 2003, come attestato dal «Consejo Profesional de Ciencias Economicas de la Provincia de Santa Fè» (Argentina) ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «dottore commercialista»;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Contador Pùblico» conseguito presso la «Universidad Catolica de Santa Fè» di Santa Fè (Argentina) il 18 dicembre 2002 e rilasciato il 7 aprile 2003;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 marzo 2004;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 16 aprile 2004;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «dottore commercialista» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il sig. Panotto possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato dalla Questura di Roma in data 18 novembre 2004 con validità fino al 18 novembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Panotto Ariel David, nato il 2 settembre 1973 a Santa Fè (Argentina), cittadino argentino, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto societario;

2) diritto tributario;

3) deontologia ed ordinamento professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 gennaio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

05A00836

DECRETO 21 gennaio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Palozzo Maria Cecilia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Palozzo Maria Cecilia, nata il 24 luglio 1976 a General Pico (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico - professionale di psicologo conseguito in Argentina in data 17 febbraio 2004, come attestato dal certificato di iscrizione al registro della matricola tenuto dal «Ministero de salud de la Nacion» argentino, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione psicologo;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licenciada en Psicologia» conseguito presso la «Universidad del Salvador» di Buenos Aires in data 17 dicembre 1999 e rilasciato il 29 febbraio 2000;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 ottobre 2004;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Palozzo Maria Cecilia, nata il 24 luglio 1976 a General Pico (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e per l'esercizio della professione di psicologo in Italia.

Roma, 21 gennaio 2005

Il direttore generale: MELE

05A00837

DECRETO 21 gennaio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Barcones Patricia Estela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di

riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Barcones Patricia Estela, nata il 24 ottobre 1967 a Buenos Aires (Argentina), cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di abogada rilasciato dalla «Universidad de Buenos Aires» il 30 giugno 1994, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato inoltre che è in possesso della iscrizione presso il «Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal» dal 19 ottobre 1995;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 ottobre 2004;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge n. 189/2002, e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge n. 189/2002, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari, rinnovato dalla Questura di Chieti in data 19 ottobre 2004 valido fino al 29 luglio 2006;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Barcones Patricia Estela, nata il 24 ottobre 1967 a Buenos Aires (Argentina), cittadina argentina, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 gennaio 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su: 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A00953

DECRETO 21 gennaio 2005.

Riconoscimento, al sig. Anzelini Luigi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di

riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Anzelini Luigi nato a Suceava (Romania) il 21 marzo 1960, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale rumeno di «Inginer energetic - specializarea energetica» conseguito nel 1985 presso l'«Institutul Politehnic - facultatea Energetica de Bucuresti» in Romania, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» - sezione B, settore industriale;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 19 ottobre 2004, che ha espresso parere favorevole per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione B, settore industriale con l'applicazione di misure compensative;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo n. 115/1992 citato, modificato come sopra;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Anzelini Luigi nato a Suceava (Romania) il 21 marzo 1960, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - Sezione B settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

L'istanza relativa all'iscrizione nel settore civile ambientale dell'albo professionale, per le ragioni esposte in motivazione, è respinta.

Art. 3.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) impianti elettrici, 2) costruzione di macchine, 3) meccanica del volo.

Art. 4.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 gennaio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana, e consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.

c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto sueramento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

05A00954

DECRETO 21 gennaio 2005.

Riconoscimento, al sig. Hoxha Arben, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di geologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Hoxha Arben, nato a Fier (Albania) il 20 giugno 1966, cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale di «Inxh. Gjeolog nafte», rilasciato dall'Università di Tirana nel 1989, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di geologo;

Considerato che ha dimostrato di avere maturato esperienza professionale pluriennale in Albania;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 ottobre 2004;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale dei geologi nella seduta sopra indicata;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 17 febbraio 2004 dalla questura di Teramo a tempo indeterminato;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di geologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Hoxha Arben, nato a Fier (Albania) il 20 giugno 1966, cittadino albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei geologi - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 21 gennaio 2005

Il direttore generale: MELE

05A00959

DECRETO 21 gennaio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Paolone Paula Patricia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Paolone Paula Patricia nata a Valencia-Carabobo (Venezuela) il 29 novembre 1970, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale di «Ingeniero industrial» conseguito nel dicembre 1995 presso la «Universidad de Carabobo» in Venezuela, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sezione A, settore industriale;

Vista inoltre la iscrizione al «Colegio de ingenieros de Venezuela» dal maggio 1996;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 19 ottobre 2004, 23 novembre 2004 e del 14 dicembre 2004 che ha espresso parere favorevole per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A, settore industriale con l'applicazione di misure compensative;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 115/1992 citato, modificato come sopra;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Paolone Paula Patricia nata a Valencia-Carabobo (Venezuela) il 29 novembre 1970, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A, settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) meccanica del volo.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 gennaio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana, e consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.

c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

05A00960

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 dicembre 2004.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalle regioni e dalle province autonome.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Visti i decreti interministeriali 23 dicembre 2003 del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano per le regioni Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia, Toscana, Puglia e le province autonome di Bolzano e Trento;

Visti i decreti interministeriali 13 agosto 2004 del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano per le regioni Piemonte, Sardegna e Marche;

Viste le normativate richieste delle regioni e province autonome;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 14 dicembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Le regioni e province autonome che entro il 31 gennaio 2005 abbiano fatto o facciano regolare e motivata richiesta al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, possono stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, già concesse per i parametri Boro, Arsenico, Fluoro, Vanadio, Selenio, Nichel, Cloriti e Trialometani entro i seguenti Valori Massimi Ammissibili (VMA):

Boro 3 mg/l;

Arsenico 50 μg/l;

Fluoro 2,5 mg/l;

Vanadio 160 μg/l;

Selenio 20 μg/ /l;

Nichel 50 μg/l;

Cloriti 1,3 mg/l;

Trialometani 80 μg/l.

2. I suddetti VMA possono essere concessi fino al 31 dicembre 2005.

3. Tali VMA possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

4. Sono escluse dai procedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle Autorità regionali e provinciali la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

5. Le regioni e province autonome che si avvarranno della facoltà di deroga dovranno presentare, entro il 30 settembre 2005, una documentazione completa e dettagliata relativamente:

a) allo stato di avanzamento degli interventi posti in atto per rientrare nei limiti richiesti dalla normativa vigente;

b) ai provvedimenti per la copertura finanziaria degli interventi;

c) alle analisi effettuate nel periodo settembre 2004-settembre 2005 relative ai parametri per i quali è stata richiesta la deroga;

d) ai provvedimenti di risanamento ambientale già realizzati e quelli in programmazione nel caso in cui la deroga sia richiesta per motivi collegati alla situazione ambientale;

e) alle attività realizzate ai fini dell'informazione alla popolazione interessata dal problema, in attuazione al disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, specifico riferimento all'uso razionale di eventuali prodotti integratori.

Art. 2.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1 del presente decreto, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'Autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

Art. 3.

1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. Il Ministero della salute ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio effettuano, congiuntamente, una valutazione triinestrale, sulla base della documentazione trasmessa dalla regione, dello stato di attuazione degli interventi, anche con l'eventuale effettuazione di sopralluoghi.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2004

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

05A01145

DECRETO 28 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Timmy Shefi Angel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Timmy Shefi Angel, cittadina indiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Master of Pharmacy in Pharmaceutical Technology» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 27 maggio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 16 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Timmy Shefi Angel è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Master of Pharmacy in Pharmaceutical Technology» rilasciato in data 31 agosto 2002 dall'Università del Kerala di Trivandrum (India) alla sig.ra Timmy Shefi Angel, nata a Trivandrum (India) il 6 settembre 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Timmy Shefi Angel è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A00950

DECRETO 28 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Syeda Shazia Batool, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Syeda Shazia Batool, cittadina pakistana, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Bachelor of Pharmacy» conseguito in Pakistan, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 settembre 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 16 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Syeda Shazia Batool è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Bachelor of Pharmacy» rilasciato in data 29 gennaio 1997 dall'Università del Punjab di Lahore (Pakistan) alla sig.ra Syeda Shazia Batool nata a Gujrat (Pakistan) il 4 aprile 1972 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Syeda Shazia Batool è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A00951

DECRETO 28 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Sanchez Sonia Beatriz, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Sanchez Sonia Beatriz, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Quimica Farmaceutica» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 settembre 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 16 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Sanchez Sonia Beatriz è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Licenciada en Quimica Farmaceutica» rilasciato in data 6 dicembre 2001 dall'Università Nazionale di Cordoba (Argentina) alla sig.ra Sanchez Sonia Beatriz, nata a Villa Maria Cordoba (Argentina) il 17 febbraio 1958, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista;

2. La dott.ssa Sanchez Sonia Beatriz è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine dei farmacisti territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A00952

DECRETO 28 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Darmanescu M. Diana Andreina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Darmanescu M. Diana Andreina, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licentiat in farmacie» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 27 maggio 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 16 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Darmanescu M. Diana Andreina è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Licentiat in farmacie» rilasciato in data 28 maggio 2002 dal Ministero dell'educazione e della ricerca (Romania) alla sig.ra Darmanescu M. Diana Andreina nata a Ploiesti (Romania) il 27 novembre 1977 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Darmanescu M. Diana Andreina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2004

Il direttore generale: Mastrocola

05A00955

DECRETO 28 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Manrique Céspedes Flor Angela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Manrique Céspedes Flor Angela, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Quimico farmacéutico» conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 27 maggio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6. comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 16 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Manrique Céspedes Flor Angela è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Quimico farmacéutico» rilasciato in data 26 dicembre 1985 dalla «Universidad Nacional Mayor de San Marcos» di Lima (Perù) alla sig.ra Manrique Céspedes Flor Angela, cittadina italiana, nata a Arequipa (Perù) il 16 maggio 1959, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Manrique Céspedes Flor Angela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2004

Il direttore generale: Mastrocola

05A00956

DECRETO 28 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Miseva Nikola Vesna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Miseva Nikola Vesna, cittadina macedone, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Farmacista laureata» conseguito nella Repubblica di Macedonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1° dicembre 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 16 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Miseva Nikola Vesna è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Farmacista laureata» rilasciato in data 23 dicembre 2003 dall'Università «SS. Cirillo e Metodi» di Skopje, facoltà di farmacia (Repubblica di Macedonia) alla sig.ra Miseva Nikola Vesna, nata a Meulon (Francia) il 4 marzo 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Miseva Nikola Vesna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A00957

DECRETO 28 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihalevschi Diaconu Marie Sante Nathalie, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Mihalevschi Diaconu Marie Sante Nathalie, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licentiat in Farmacie» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 marzo 2004 ha ritenuto di applicare alla

richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 16 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Mihalevschi Diaconu Marie Sante Nathalie è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Licentiat in Farmacie» rilasciato in data 8 dicembre 1999 dal Ministero dell'insegnamento - Università di medicina e farmacia «Gr. T. Popa» di Iasi (Romania) alla sig.ra Mihalevschi Diaconu Marie Sante Nathalie, nata a C-Lung Moldovenesc (Romania) il 18 agosto 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Mihalevschi Diaconu Marie Sante Nathalie è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di Farmacista, previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A00961

DECRETO 28 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Pagano Nifosi Patricia Rosalba, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Pagano Nifosi Patricia Rosalba, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Farmaceutico» conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1° dicembre 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 16 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Pagano Nifosi Patricia Rosalba è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Farmaceutico» rilasciato in data 27 novembre 1997 daIl'Universidad Santa Maria di Caracas (Venezuela) alla sig.ra Pagano Nifosi Patricia Rosalba, nata a Caracas (Venezuela) l'11 febbraio 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Pagano Nifosi Patricia Rosalba è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A00962

DECRETO 28 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Degregorio Maria De Los Angeles, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Degregorio Maria De Los Angeles, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Farmaceutica» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 27 maggio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 16 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Degregorio Maria De Los Angeles è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Farmaceutica» rilasciato in data 8 maggio 1985 dall'Universidad De Buenos Aires (Argentina) alla sig.ra Degregorio Maria De Los Angeles, nata a Buenos Aires (Argentina) il 24 marzo 1960, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Degregorio Maria De Los Angeles è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista previa iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A00963

DECRETO 20 gennaio 2005.

Riconoscimento, alla dott.ssa Fina Manuela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in otorinolaringoiatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Fina Manuela, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in «otorinolaringoiatria» conseguito negli USA, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in otorinolaringoiatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione della straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 1° dicembre 2004;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che la richiedente è iscritta in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontaiatri di Milano;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «Otorinolaringoiatria», rilasciato in data 30 giugno 2001 dal «Barnes-Jewish Hospital» (Missouri - USA) e corredato dal «Board certification» in otorinolaringoiatria, rilasciato in data 29 maggio 2002 da «The American Board of Otolaryngology», Houston (Texas), alla dott.ssa Fina Manuela, cittadina italiana, nata a Milano il 16 marzo 1965, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A00949

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Ecolatte - Prodotti tipici del latte tradizione di Basilicata Metaponto - Soc. coop. a r.l.», in Bernalda.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile, introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che recita «Fermo restando quanto previsto degli articoli 2545-*septiesdecies* e 2545-*octiesdecies* del codice, entro il 31 dicembre 2004 gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dell'autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, che attribuisce al Ministero delle attività produttive la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi, gruppi cooperativi, società di mutuo soccorso ed enti mutualistici, consorzi agrari e piccole società cooperative;

Visto la convenzione del 30 novembre 2001 (nota n. 216399/ F934/a), stipulata tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro per conto del Ministero delle attività produttive;

Visti gli atti esistenti presso questa direzione provinciale del lavoro, la visura camerale e le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che non ha depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni e non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Preso atto che la stessa si trova nelle condizioni previste nel citato art. 223-*septiesdecies*;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa «Ecolatte - Prodotti tipici del latte tradizione di Basilicata Metaponto - Soc. coop. a r.l.» con sede in Bernalda alla Località Mercuragno fraz. Metaponto, costituita per rogito notaio dott. Achille Vitelli in data 18 dicembre 1989, è sciolta per atto d'autorità senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile, introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i creditori o gli altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla direzione provinciale del lavoro di Matera, via Annibale di Francia n. 32 - 75100 Matera, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a seguito di comunicazione dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvederà alla cancellazione della predetta società cooperativa dal registro medesimo.

Matera, 23 dicembre 2004

Il direttore provinciale: GURRADO

05A00880

DECRETO 23 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Centro studi sociali - Metaponto economia territorio soc. coop. a r.l.», in Bernalda.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile, introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che recita «Fermo restando quanto previsto degli articoli 2545-

septiesdecies e 2545-*octiesdecies* del codice, entro il 31 dicembre 2004 gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dell'autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, che attribuisce al Ministero delle attività produttive la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi, gruppi cooperativi, società di mutuo soccorso ed enti mutualistici, consorzi agrari e piccole società cooperative;

Visto la convenzione del 30 novembre 2001 (nota n. 216399/ F934/a), stipulata tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro per conto del Ministero delle attività produttive;

Visti gli atti esistenti presso questa direzione provinciale del lavoro, la visura camerale e le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che non ha depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni e non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Preso atto che la stessa si trova nelle condizioni previste nel citato art. 223-*septiesdecies*;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa «Centro studi sociali Metaponto economia territorio soc. coop. a r.l.» con sede in Bernalda alla via Zanardelli n. 19, costituita per rogito notaio dott. Achille Vitelli in data 18 dicembre 1989, è sciolta per atto d'autorità senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile, introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i creditori o gli altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla direzione provinciale del lavoro di Matera, via Annibale di Francia n. 32 - 75100 Matera, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a seguito di comunicazione dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvederà alla cancellazione della predetta società cooperativa dal registro medesimo.

Matera, 23 dicembre 2004

Il direttore provinciale: GURRADO

05A00881

DECRETO 23 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Coop. uomo nuovo S.r.l.», in Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile, introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che recita «Fermo restando quanto previsto degli articoli 2545-*septiesdecies* e 2545-*octiesdecies* del codice, entro il 31 dicembre 2004 gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dell'autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, che attribuisce al Ministero delle attività produttive la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi, gruppi cooperativi, società di mutuo soccorso ed enti mutualistici, consorzi agrari e piccole società cooperative;

Visto la convenzione del 30 novembre 2001 (nota n. 216399/ F934/a), stipulata tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro per conto del Ministero delle attività produttive;

Visti gli atti esistenti presso questa direzione provinciale del lavoro, la visura camerale e le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che non ha depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni e non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Preso atto che la stessa si trova nelle condizioni previste nel citato art. 223-*septiesdecies*;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa «Coop. uomo nuovo S.r.l.» con sede in Matera alla via Don Minzoni n. 7, costituita per rogito notaio dott. Michele Casino in data 30 settembre 1977, è sciolta per atto d'autorità senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile, introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i creditori o gli altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla direzione provinciale del lavoro di Matera, via Annibale di Francia n. 32 - 75100 Matera, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a seguito di

comunicazione dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvederà alla cancellazione della predetta società cooperativa dal registro medesimo.

Matera, 23 dicembre 2004

Il direttore provinciale: GURRADO

05A00882

DECRETO 23 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Coopagri soc. coop. a r.l.», in Pisticci.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile, introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che recita «Fermo restando quanto previsto degli articoli 2545-*septiesdecies* e 2545-*octiesdecies* del codice, entro il 31 dicembre 2004 gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dell'autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, che attribuisce al Ministero delle attività produttive la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi, gruppi cooperativi, società di mutuo soccorso ed enti mutualistici, consorzi agrari e piccole società cooperative;

Visto la convenzione del 30 novembre 2001 (nota n. 216399/ F934/a), stipulata tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro per conto del Ministero delle attività produttive;

Visti gli atti esistenti presso questa direzione provinciale del lavoro, la visura camerale e le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che non ha depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni e non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Preso atto che la stessa si trova nelle condizioni previste nel citato art. 223-*septiesdecies*;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa «Coopagri soc. coop. a r.l.» con sede in Pisticci alla viale Gramsci n. 11, costituita per rogito notaio dott. Eugenio Laporta in data 13 dicembre 1990, è sciolta per atto d'autorità senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile, introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i creditori o gli altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla direzione provinciale del lavoro di Matera, via Annibale di Francia n. 32 - 75100 Matera, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a seguito di comunicazione dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvederà alla cancellazione della predetta società cooperativa dal registro medesimo.

Matera, 23 dicembre 2004

Il direttore provinciale: GURRADO

05A00883

DECRETO 23 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Selvaggia soc. coop. a r.l.», in Policoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile, introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che recita «Fermo restando quanto previsto degli articoli 2545-*septiesdecies* e 2545-*octiesdecies* del codice, entro il 31 dicembre 2004 gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dell'autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, che attribuisce al Ministero delle attività produttive la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi, gruppi cooperativi, società di mutuo soccorso ed enti mutualistici, consorzi agrari e piccole società cooperative;

Visto la convenzione del 30 novembre 2001 (nota n. 216399/ F934/a), stipulata tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro per conto del Ministero delle attività produttive;

Visti gli atti esistenti presso questa direzione provinciale del lavoro, la visura camerale e le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che non ha depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni e non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Preso atto che la stessa si trova nelle condizioni previste nel citato art. 223-*septiesdecies*;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa «Selvaggia soc. coop. a r.l.» con sede in Policoro alla via Resia, costituita per rogito notaio dott. Lacanna Vincenzo in data 17 ottobre 1979, è sciolta per atto d'autorità senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile, introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i creditori o gli altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla direzione provinciale del lavoro di Matera, via Annibale di Francia n. 32 - 75100 Matera, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a seguito di comunicazione dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvederà alla cancellazione della predetta società cooperativa dal registro medesimo.

Matera, 23 dicembre 2004

Il direttore provinciale: GURRADO

05A00884

DECRETO 12 gennaio 2005.

Sostituzione di un membro effettivo in seno alla commissione di conciliazione di Formia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto il decreto n. 19 del 1° agosto 1997, con il quale è stata costituita la commissione di conciliazione di Formia;

Vista la nota 23 novembre 2004, con la quale la C.G.I.L. di Latina segnala il nominativo del sig. Masserano Francesco, in qualità di membro supplente della suddetta commissione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente provvedimento, il sig. Masserano Francesco, nato a Napoli il 5 febbraio 1938, residente a Formia in via Condotto (Cond. Cycas) s.n.c., è nominato membro effettivo, in seno alla commissione di conciliazione di Formia., in sostituzione del sig. Ferraro Antonio.

Latina, 12 gennaio 2005

Il direttore provinciale: TRINCHELLA

05A00921

DECRETO 12 gennaio 2005.

Sostituzione di un membro supplente della commissione provinciale di conciliazione di Latina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto il decreto n. 8 del 13 aprile 1987, con il quale è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione di Latina;

Visto il decreto n. 29 del 30 luglio 1998, con il quale il Bertin Luigi è stato nominato membro supplente in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Latina;

Vista la nota prot. n. U0318 del 21 dicembre 2004, con la quale la Federlazio di Latina segnala il nominativo del sig. Motolese Saverio in qualità di membro supplente della suddetta commissione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente provvedimento, il sig. Motolese Saverio, nato a Latina il 14 maggio 1973 e residente a Latina in via Cartesio s.n.c. - B.go Podgora, è chiamato a far parte della commissione provinciale di conciliazione di Latina, in qualità di membro supplente, in sostituzione del sig. Bertin Luigi, collocato a riposo.

Latina, 12 gennaio 2005

Il direttore provinciale: TRINCHELLA

04A00922

DECRETO 13 gennaio 2005.

Sostituzione di un membro supplente in seno alla commissione di conciliazione di Formia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto il decreto n. 19 del 1° agosto 1997, con il quale è stata costituita la commissione di conciliazione di Formia;

Vista la nota prot. n. U0318 del 21 dicembre 2005, con la quale la Federlazio di Latina segnala il nominativo del sig. Simeone Luigi, in qualità di membro supplente della suddetta commissione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente provvedimento, il sig. Simeone Luigi, nato a Minturno (Latina) il 16 settembre 1957 ed ivi residente in via Cavallerizza n. 10, è

nominato membro supplente, in seno alla commissione di conciliazione di Formia, in sostituzione della sig.ra Boccia Assunta.

Latina, 13 gennaio 2005

Il direttore provinciale: TRINCHELLA

05A00920

DECRETO 20 gennaio 2005.

Modifiche del decreto 15 dicembre 2004, relativo alla costituzione della commissione di certificazione dei contratti di lavoro presso la direzione provinciale del lavoro di Sondrio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SONDRIO

Visto il decreto n. 4/2004 del 15 dicembre 2004 relativo alla costituzione della commissione di certificazione dei contratti di lavoro presso la direzione provinciale del lavoro di Sondrio;

Considerato che per mero errore materiale l'avv. Carlo Porta è stato indicato componente supplente in rappresentanza del consiglio dell'ordine degli avvocati della provincia di Sondrio;

Considerato che occorre procedere alla relativa rettifica;

Tenuto conto della designazione pervenuta dall'ordine degli avvocati della provincia di Sondrio;

Decreta:

Il prof. avv. Squeglia Michele è nominato componente supplente della commissione di certificazione dei contratti di lavoro presso la direzione provinciale del lavoro di Sondrio in rappresentanza degli ordini del consiglio provinciale dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979.

Sondrio, 20 gennaio 2005

Il direttore provinciale reggente: BUSI

05A00911

DECRETO 25 gennaio 2005.

Sostituzione di due componenti del Comitato provinciale INPS di Rimini.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIMINI

Visto il decreto n. 5/2003 del 4 novembre 2003 del direttore reggente della direzione provinciale del lavoro di Rimini relativo alla «Ricostituzione del comitato provinciale di Rimini dell'Istituto nazionale della previdenza sociale»;

Viste le dimissioni da componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Rimini dei signori Roberto Maltoni e Anna Donata Battaglia, presentate rispettivamente in data 16 dicembre 2004 e 21 gennaio 2005;

Vista la nota del 21 gennaio 2005 con la quale la CGIL di Rimini comunica nominativi dei nuovi componenti del Comitato nelle persone dei signori Paolo Zani e Vittorio Zavalloni;

Nomina:

I signori Paolo Zani e Vittorio Zavalloni, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti nel Comitato provinciale I.N.P.S. di Rimini in sostituzione dei signori Roberto Maltoni e Anna Donata Battaglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Rimini, 25 gennaio 2005

Il direttore provinciale reggente: CARBONE

05A00900

DECRETO 25 gennaio 2005.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Natura viva» a r.l., in Latina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Considerato che la cooperativa in calce elencata non ha depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valore di natura immobiliare;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, della sottoelencata cooperativa:

società cooperativa di produzione e lavoro «Natura Viva» a r.l., con sede in Latina, via SS. Monti

Lepini n. 95, costituita per rogito notaio Raffaele Ranucci in data 14 marzo 1986, repertorio n. 5026 - B.U.S.C. n. 2439.

I creditori o altri interessati alla nomina del commissario liquidatore possono presentare formale e motivata domanda alla direzione provinciale del lavoro di Latina, viale P. L. Nervi n. 180 - Sc. C - Latina, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Latina, 25 gennaio 2005

Il direttore provinciale: TRINCHELLA

05A01061

DECRETO 25 gennaio 2005.

Scioglimento della società cooperativa mista «Donna del 2000» a r.l., in Pontinia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Considerato che la cooperativa in calce elencata non ha depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valore di natura immobiliare;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, della sottoelencata cooperativa:

società cooperativa mista «Donna del 2000» a r.l., con sede in Pontinia (Latina), via Dante Alighieri n. 16, costituita per rogito notaio Antonio Miano in data 7 novembre 1997, repertorio n. 59086 - B.U.S.C. n. 3438.

I creditori o altri interessati alla nomina del commissario liquidatore possono presentare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro di Latina, viale P. L. Nervi n. 180 - Sc. C - Latina, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Latina, 25 gennaio 2005

Il direttore provinciale: TRINCHELLA

05A01062

DECRETO 25 gennaio 2005.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Consorzio servizi Sabaudia» a r.l., in Sabaudia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art 2547-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Esaminato il verbale d'ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive;

Acquisito il parere di massima favorevole della Commisione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società. cooperativa di produzione e lavoro «Consorzio servizi Sabaudia» a r.l., con sede in Sabaudia (Latina), costituita per rogito notaio Giuseppe Coppola in data 2 novembre 1998, repertorio n. 11360 - B.U.S.C. n. 3646, codice fiscale 01904620596.

Latina, 25 gennaio 2005

Il direttore provinciale: TRINCHELLA

05A01063

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 febbraio 2005.

Proroga del programma annuale di controllo delle sementi di mais e soia. Campagna di semina 2005.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il proprio decreto del 27 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 3 dicembre 2003, con il quale sono state previste le modalità di controllo delle sementi di mais e soia per la presenza di organismi geneticamente modificati;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, dello stesso decreto ove è stabilito che il programma annuale di controllo è attuato entro il 15 febbraio di ogni anno per quanto riguarda il mais ed il 15 marzo per quanto riguarda la soia, dall'Ispettorato centrale repressione frodi, dall'Ense, dall'Agenzia delle dogane e dai servizi fitosanitari regionali;

Visto lo stato di attuazione del programma di controllo con riferimento al numero dei campionamenti prelevati ed esaminati e alla loro rappresentatività dell'insieme delle sementi di mais e di soia movimentate e destinate alle semine 2005;

Ritenuto opportuno di garantire al campionamento effettuato in attuazione del piano di controllo previsto dal citato decreto ministeriale, una maggiore rappresentatività rispetto all'universo delle sementi di mais e soia destinate alle semine 2005;

Considerato quindi, che una maggiore rappresentatività del controllo effettuato sulla presenza di organismi geneticamente modificati può essere assicurato solo attraverso il prolungamento del periodo di attuazione del piano di controllo e in particolare prorogando i termini del 15 febbraio 2005 e del 15 marzo 2005 previsti dall'art. 2, comma 1, dello stesso decreto;

Ritenuto che per non compromettere le operazioni di distribuzione del seme sul mercato da parte delle ditte sementiere nonché le operazioni di semina da parte degli agricoltori e per garantire nel contempo il completamento del programma, è sufficiente prevedere una proroga dei termini di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale 27 novembre 2003;

Decreta:

Articolo unico

Per la campagna di semina 2005 i termini previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 27 novembre 2003 per l'attuazione del programma annuale di controllo delle sementi di mais e soia sono fissati rispettivamente al 4 marzo 2005 per la specie mais e al 1° aprile 2005 per la specie soia.

Roma, 7 febbraio 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A01232

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 luglio 2004.

Approvazione delle tariffe di assistenza al volo in terminale (CTT) dell'Enav S.p.a., relative agli anni 2003/2004.

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 della legge 5 maggio 1989, n. 160, recante «Norme in materia di trasporti locali aerei e ferroviari» che prevede, tra l'altro, l'istituzione della tassa di terminale per i voli nazionali ed internazionali;

Vista la legge 21 dicembre 1996, n. 665, concernente la trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente di diritto pubblico economico denominato Ente nazionale di assistenza al volo (E.N.A.V.);

Visto l'art. 7, comma 3, della sopra citata legge n. 665/1996, che dispone che la tassa istituita con decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, costituisce una tariffa;

Vista la legge 20 dicembre 1995, n. 575, concernente l'adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale (Eurocontrol) firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e gli atti internazionali successivi;

Visto l'art. 1 del decreto interministeriale n. 83-T del 20 ottobre 1998, registrato alla Corte dei conti in data 17 marzo 1999, registro n. 01, foglio n. 144, inerente all'accordo con l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), allo scopo di affidare alla stessa entro il 1° gennaio 1999 il calcolo, l'imputazione e la riscossione delle tariffe di terminale previste dalla legislazione nazionale;

Visto l'art. 2, del precitato decreto n. 83-T del 20 ottobre 1998, che prevede che la tariffa di terminale sia applicata in unica soluzione ai voli nazionali ed internazionali in partenza da aeroporti civili e militari aperti al traffico civile;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, punto 4), del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge n. 160/1989, occorre determinare il coefficiente

unitario di tassazione di terminale, dividendo il costo che l'Ente nazionale di assistenza al volo (ora Enav S.p.a.) prevede di sostenere per tale anno per fornire i servizi di assistenza di terminale nel complesso degli aeroporti nei quali si sviluppa singolarmente un traffico in unità di servizio non inferiore all'1,5%, del totale delle unità di servizio fornite dalla Società sull'intera rete aeroportuale, per il numero totale delle unità di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, punto 7, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge n. 160/1989, deve essere assicurata la copertura dell'intero costo dei servizi di assistenza di terminale:

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, punto 5), del decreto-legge n. 77/1989, convertito nella legge n. 160/1989, per i soli voli nazionali, la tassa di terminale si applica nella misura ridotta del 50%;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, successive modificazioni;

Vista la delibera n. 154/COM, adottata dal Commissario dell'E.N.A.V. nella seduta del 28 dicembre 2000 con la quale l'Ente nazionale di assistenza al volo è trasformato in società per azioni dal 1º gennaio 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001, recante l'attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, on. Mario Tassone, a seguito della delega di particolari funzioni conferitagli dal Ministro, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 23 agosto 1988;

Vista la nota n. AU/2963 dell'Enav S.p.a. datata 2 dicembre 2002, con la quale è stata proposta, tra l'altro, la misura del coefficiente unitario di tariffazione di terminale (C.T.T.) per l'anno 2003, nella misura di € 3,36;

Preso atto che il NARS nella seduta del 21 febbraio 2003, con parere n. 2/03, ha inteso sospendere la decisione in ordine alla determinazione delle tariffe in rotta ed in terminale 2003, subordinandone l'approvazione all'adempimento, da parte dell'Enav S.p.a., entro il termine del 30 giugno 2003, di alcune condizioni richiamate anche dal disposto dell'art. 6 del vigente contratto di servizio;

Viste le note numeri 993 e 2041 della D.G. per la navigazione aerea datate rispettivamente 27 marzo 2003 e 30 giugno 2003, con le quali è stato chiesto all'Enav S.p.a. di adeguarsi alle richieste del NARS;

Sentito il Ministero della difesa che ha espresso parere favorevole, con nota n. 8/23191/D.XI.89 dell'8 maggio 2003, in merito alle tariffe di terminale per l'anno 2003;

Vista la nota n. AD/915 dell'Enav S.p.a. datata 7 luglio 2003 e relativi allegati, con cui la società ha inteso ottemperare alla richiesta avanzata dal NARS;

Vista altresì, la nota n. 2131 datata 16 luglio 2003, con la quale il Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo, nel rilevare che quanto inviato dalla società non rispondeva pienamente alle richieste formulate in sede NARS, invitava nuovamente l'Enav S.p.a. a trasmettere gli elaborati tecnici richiesti;

Vista la successiva nota AD/1036 dell'Enav S.p.a. del 28 luglio 2003, con la quale la Società, nel confermare il contenuto della citata nota n. AD/915 del 7 luglio 2003, ha prodotto un elaborato tecnico sui criteri per l'adeguamento delle metodologie di calcolo delle tariffe di rotta e di terminale;

Preso atto che il NARS nella seduta dell'11 novembre 2003, con parere n. 15/03, ha ritenuto di non condividere la rinnovata proposta tariffaria dell'Enav S.p.a. per il 2003 in quanto non soddisfacente, precisamente ed esaustivamente, le condizioni poste dal citato parere n. 2/03;

Visto il foglio n. 129104 in data 3 novembre 2003, con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato l'impossibilità di procedere all'approvazione della tariffa in esame in deroga alle disposizioni previste dall'art. 6, ultimo comma del vigente contratto di servizio;

Accertato che nel corso del 2003, in assenza di decretazione, l'Enav S.p.a. ha applicato per il C.T.T. un valore pari ad € 3,14, dando in questo applicazione al disposto della legge 5 maggio 1989, n. 160, art. 5, comma 9, e quindi accantonando la precedente proposta, pari a € 3,36;

Considerato altresì, che il NARS con il su richiamato parere n. 15/03, ha sottolineato l'esigenza di un sollecito avvio della procedura finalizzata all'approvazione delle tariffe C.U.T. e C.T.T. per l'anno 2004, ribadendo, con riferimento a tale anno, le richieste in ordine alla predisposizione di alcuni documenti già richiesti con proprio parere n. 2/03;

Considerato che per l'anno 2004, in base ai dati forniti dalla società il costo complessivo dei servizi di terminale è previsto in € 96.804.862,53;

Considerato che il numero complessivo delle unità di servizio di terminale, previste dall'Enav S.p.a. per l'anno 2004, è pari a n. 32.561.304;

Vista la nota n. AD/1512 dell'Enav S.p.a. datata 17 novembre 2003 e relativa relazione allegata, con la quale la società ha proposto, tra l'altro, la misura del coefficiente unitario di tariffazione di terminale per l'anno 2004, pari a € 2,97;

Vista la comunicazione n. AV/COGEST/1376 del 26 novembre 2003, con la quale l'Enav S.p.a. ha fornito informazioni aggiuntive in ordine alle tariffe 2004;

Preso atto della raccomandazione n. 4/03 del NARS, con cui il Nucleo di consulenza, facendo seguito a precedenti richieste (Pareri Nars 2/03 e 15/03), ha espresso alcune valutazioni e formulato raccomandazioni sulla materia in rassegna, richiedendo documentazione integrativa e chiarimenti in merito alla situazione determinatasi con la costituzione e l'utilizzo del Fondo per la stabilizzazione delle tariffe;

Considerato altresì, che con la suddetta raccomandazione, il NARS ha proposto, tra l'altro, che sia adottato per il C.T.T., nelle more di tale approvazione, il prelievo, in via provvisoria, della tariffa secondo il valore riportato nell'ultima proposta Enav S.p.a. e cioè 2,97 euro;

Vista la nota n. DGNA003/0055 della D.G. per la navigazione aerea datata 8 gennaio 2004, con cui si invitava la Società ad ottemperare alle richieste formulate dal NARS;

Vista la nota n. 0013138 del 9 febbraio 2004, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze, nel ribadire le considerazioni svolte dal NARS nella summenzionata raccomandazione, ha ritenuto, tra l'altro, che per il C.T.T. possa essere accolta la proposta formulata dall'Enav S.p.a., pari ad € 2,97, per l'anno 2004;

Sentito il Ministero della difesa che ha espresso parere di concordanza, con foglio prot. n. 8/11713/D.XI.89 del 3 marzo 2004, in merito alle tariffe di terminale per l'anno 2004;

Accertato che l'Enav S.p.a., nell'anno in corso, sta applicando la tariffa di terminale già proposta, pari ad € 2,97;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, a consuntivo, il coefficiente unitario di tariffazione di terminale (C.T.T.) applicato nell'anno 2003, ai sensi del disposto dell'art. 5, comma 9 della legge n. 160/1989, per i servizi di assistenza in terminale ai voli internazionali, nella misura di € 3,14, commisurata al 100% del costo sostenuto dall'Enav S.p.a. per tale tipo di traffico.

Art. 2.

È approvato, a consuntivo, il coefficiente unitario di tariffazione di terminale (C.T.T.) applicato nell'anno 2003, per i servizi di assistenza in terminale ai voli nazionali, nella misura di € 1,57, commisurata al 50% del coefficiente di tariffazione di terminale per i servizi resi al traffico internazionale.

Art. 3.

È approvato il coefficiente unitario di tariffazione di terminale (C.T.T.), per l'anno 2004, per i servizi di assistenza in terminale ai voli internazionali, nella misura di € 2,97, commisurata al 100% del costo sostenuto dalla società per tale tipo di traffico.

Art. 4.

È approvato il coefficiente unitario di tariffazione di terminale (C.T.T.), per l'anno 2004, per i servizi di assistenza in terminale ai voli nazionali, nella misura di € 1,49, commisurata al 50% del coefficiente di tariffazione di terminale per i servizi resi al traffico internazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2004

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
TASSONE

Il Ministro dell'economia e delle finanze ad interim
BERLUSCONI

05A01067

DECRETO 26 ottobre 2004.

Determinazione del valore della componente di reddito percepita sotto forma di concessione gratuita di viaggio dai dipendenti del settore ferroviario, ai sensi dell'articolo 75, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed in particolare l'art. 75, comma 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che ha modificato l'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diventato, per gli effetti, art. 51;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come successivamente modificato, integrato e sostituito;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'11 dicembre 2003;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai fini della determinazione in denaro della componente del reddito da lavoro dipendente percepita sotto fonna di concessione gratuita di viaggio dei dipendenti del settore ferroviario, ed a parziale modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti richiamato in preambolo, si applica l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero chilometro pari a € 0,047 come desunto dal Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti riferito all'anno 2002, per una percorrenza media convenzionale di 2.600 chilometri.

2. Il presente decreto ha vigore, dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione.

Roma, 26 ottobre 2004

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2004, Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, registro n. 8, foglio n. 311

05A01084

DELIBERAZIONE 27 gennaio 2005.

Determinazione della documentazione necessaria per l'espletamento dell'attività da parte degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ai sensi dell'articolo 12, comma 7 del decreto regolamentare 22 maggio 1998, n. 212. (Deliberazione n. 1/05).

IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Visto il disposto di cui all'art. 12, comma 7, del decreto regolamentare 22 maggio 1998, n. 212, che prevede che il Comitato centrale determini la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale i conducenti di veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi prestino servizio presso l'impresa di trasporto e che tale documentazione deve accompagnare il veicolo durante il trasporto ed essere esibita a richiesta delle competenti autorità;

Considerato che con deliberazioni del 23 luglio 1998, n. 16, e del 28 ottobre 1998, n. 24, il Comitato centrale ha determinato tale documentazione;

Ritenuto che il quadro normativo di riferimento è stato recentemente modificato, come dimostra la riforma del mercato del lavoro che ha introdotto nuovi istituti contrattuali o modifiche di quelli esistenti;

Visti, al riguardo, la legge 14 febbraio 2003, n. 30 «Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2003, e il successivo decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 9 ottobre 2003, supplemento ordinario n. 159;

Considerata, pertanto la necessità di operare opportune integrazioni e modifiche alle precedenti deliberazioni al fine di pervenire ad un doveroso coordinamento delle norme;

Delibera:

Art. 1.

Lavoratori subordinati e soci lavoratori con rapporto di lavoro di tipo subordinato	Originale o copia autentica del contratto di lavoro o dell'ultimo foglio paga. Nel caso di esibizione del contratto di lavoro, esso deve essere stato concluso in data non anteriore a sei mesi, ovvero, nel caso in cui tale termine sia trascorso, deve essere accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa che attesti la vigenza del contratto stesso. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.
Lavoratore comandato o distaccato	Originale o copia autentica della lettera di comando o di stacco e dell'ultimo foglio paga.
Lavoratore con contratto di somministrazione	Copia autentica del contratto di somministrazione concluso tra l'impresa somministratrice e l'utilizzatore, in corso di validità.
Lavoratori autonomi e soci lavoratori con rapporto di lavoro di tipo autonomo	Originale o copia autentica del contratto di lavoro o dell'ultimo foglio individuale di paga. Il contratto di lavoro deve essere stato concluso in data non anteriore a sei mesi, ovvero, nel caso in cui tale termine sia trascorso, deve essere accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa che attesti la vigenza del contratto stesso. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.
Titolare di impresa individuale	Patente di guida, nonché libretto di circolazione del veicolo condotto.

Socio di società di persone	Certificato di iscrizione al registro delle imprese in corso di validità e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante della società che attesti che i dati riportati nel certificato, relativi al socio conducente, non risultano mutati. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.
Collaboratore familiare	Certificato di iscrizione agli enti previdenziali in corso di validità e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal titolare dell'impresa che attesti la vigenza dell'iscrizione. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.
Soci di uno dei raggruppamenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1997, n. 454	Estratto autentico del libro soci non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, l'estratto deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante del raggruppamento che attesti che il socio fa ancora parte della compagine societaria o del raggruppamento. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.
Amministratori di società di capitale	Certificato di iscrizione della società nel Registro delle imprese, con indicazione del consiglio di amministrazione, in corso di validità e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante della società che attesti che i dati riportati nel certificato, relativi all'amministratore conducente, non risultino mutati. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.

Nel caso in cui alla guida del veicolo in disponibilità di uno dei raggruppamenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera *e)*, della legge n. 454/1997, non si trovi direttamente il socio, ma un suo addetto, quest'ultimo dovrà recare con sè, ai fini della dimostrazione del rapporto che lo lega al socio, la documentazione prevista, per la particolare fattispecie, da uno dei punti sopra elencati.

Art. 2.

Con l'entrata in vigore della presente deliberazione cessano di avere validità le disposizioni contenute nelle deliberazioni del Comitato centrale n. 16 del 23 luglio 1998 e n. 24 del 28 ottobre 1998.

Art. 3.

La presente deliberazione entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2005

Il presidente: DE LIPSIS

05A01066

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 23 novembre 2004.

Ripartizione del «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative, irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori», di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'art. 148, comma 1, il quale ha previsto che le entrate derivanti

dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;

Visto, altresì, l'art. 148, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo siano riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro delle attività produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 124331 del 2002 che istituisce il capitolo n. 1650, denominato «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori», nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 41454 del 2004 che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha provveduto a riassegnare le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori per un importo complessivo di € 55.128.308,00;

Ritenuto opportuno ripartire il citato stanziamento complessivo tra varie iniziative a vantaggio dei consumatori;

Ritenuto di dover, fra l'altro procedere alla integrazione del Fondo di garanzia per il credito al consumo costituito con il precedente decreto del 22 dicembre 2003 ed apportare allo stesso alcune modifiche;

Sentite le commissioni parlamentari competenti che hanno espresso il loro parere nella seduta del 3 novembre 2004 al Senato della Repubblica e nella seduta del 10 novembre 2004 alla Camera dei deputati;

Ritenuto di accogliere le osservazioni parlamentari circa la suddivisione di fondi fra le varie iniziative e di conseguenza adeguarne alcuni contenuti;

Decreta:

Art. 1.

1. Le iniziative da realizzare con le risorse finanziarie assegnate al «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori», la cui disponibilità alla data odierna in termini di competenza per l'anno finanziario 2004 è pari a € 55.128.308,00, sono riportate nell'allegato *A* ed attuate con le modalità stabilite nei successivi articoli.

Art. 2.

1. Per la promozione delle attività di informazione, consulenza ed assistenza ai consumatori e dell'attività di composizione estragiudiziale delle controversie in materia di consumi è assegnata alla Unione nazionale delle camere di commercio (Unioncamere) la somma di € 10.000.000,00.

2. Con decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori sono individuate le modalità di effettuazione e di finanziamento dell'attività di cui al comma 1, svolta da Unioncamere d'intesa con le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della legge n. 281 del 1998, che prevedono, fra l'altro:

a) la realizzazione di attività di formazione, informazione e consulenza per i consumatori;

b) l'assistenza ai consumatori nella fase di reclamo e nella procedura conciliativa, con la corresponsione di parte delle spese sostenute in caso di chiusura favorevole del contenzioso;

c) le attività di divulgazione degli strumenti di conciliazione extra-giudiziale e la promozione della creazione e della messa in rete delle strutture operanti in conformità alle disposizioni comunitarie;

d) l'attività di monitoraggio e divulgazione dell'attività svolta in materia di composizione extra-giudiziale delle controversie in materia di consumi;

e) la promozione di strumenti di conciliazione extra-giudiziale delle controversie che vedano il coinvolgimento in particolare delle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui alla legge n. 281 del 1998;

f) misure idonee ad evitare la dispersione e frammentazione delle iniziative.

3. Con convenzione stipulata fra la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori e l'Unioncamere sono disciplinati: le modalità di trasferimento delle risorse, l'attività di controllo e monitoraggio, le modalità di rendicontazione delle spese relative all'attività svolta comprese quelle relative allo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio.

Art. 3.

1. Per la realizzazione di interventi mirati all'informazione a favore dei consumatori ed utenti è assegnata alle regioni e province autonome la somma complessiva

di 13.000.000,00 di euro, ripartita fra le stesse secondo la tabella riportata nell'allegato *B*, in base ai seguenti parametri:

a) percentuale della popolazione residente 0,95

b) maggiorazione per le regioni meridionali in base alla percentuale di popolazione residente 0,05

2. Con decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori sono individuate le modalità di effettuazione dell'iniziativa in base alle seguenti direttive:

a) il riconoscimento del contributo alle regioni e province autonome avviene in base alla presentazione al Ministero delle attività produttive di un programma generale di intervento, approvato dalla regione o provincia autonoma;

b) l'attuazione del programma generale avviene, tramite le associazioni dei consumatori presenti sul territorio, riconosciute dalle regioni, ovvero iscritte all'elenco di cui all'art. 5 della legge n. 281 del 1998, in base ai requisiti determinati nel programma generale d'intervento;

c) la possibilità di finanziare, nelle regioni meridionali, nel limite del 5% delle risorse disponibili, anche la realizzazione o il completamento di strumenti generali di attuazione di politiche di tutela dei consumatori;

d) il programma potrà, fra l'altro prevedere iniziative di informazione ai consumatori su prezzi e tariffe, da attuarsi anche attraverso l'interscambio delle informazioni con l'osservatorio dei prezzi e tariffe esistente presso il Ministero delle attività produttive;

e) le iniziative possono prevedere la sperimentazione di strumenti telematici dedicati anche a particolari categorie di consumatori;

f) la garanzia della reale utilità delle iniziative per il consumatore;

g) il monitoraggio da parte delle regioni e province autonome sui singoli interventi inclusi nel programma generale;

h) l'effettuazione di attività di controllo finale, sugli interventi realizzati, da parte delle regioni e province autonome competenti, con la presenza di un rappresentante del Ministero delle attività produttive, con oneri a valere sul programma di intervento;

i) la previsione di tempi certi per una tempestiva realizzazione degli interventi e, nel caso di mancato rispetto, di modalità di trasferimento delle risorse ad altri interventi previsti nel programma generale presentato dalla regione o provincia autonoma interessata.

3. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di presentazione dei programmi generali di intervento, le modalità di rendicontazione delle spese consuntivate ed approvate per i singoli interventi, comprese quelle relative allo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio, le modalità di liquidazione delle risorse.

Art. 4.

1. Al Fondo di garanzia per il sostegno dell'accesso al credito al consumo, costituito con decreto ministeriale del 22 dicembre 2003 presso l'Istituto per la promozione industriale (IPI) è assegnata l'ulteriore somma di € 18.000.000,00.

2. L'ultimo periodo dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2003 è sostituito dal seguente: «In ogni caso il valore della garanzia concessa non può superare l'importo di € 3.000,00.».

3. Nell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2003 le parole «beni durevoli» sono sostituite dalle parole «beni e servizi».

4. Qualora l'attivazione del Fondo in questione non avvenga entro il 30 maggio 2005 si procede, sentite le competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 148 della legge n. 388 del 2000, alla eventuale riprogrammazione delle risorse assegnate all'IPI.

Art. 5.

1. Per la realizzazione di un progetto pilota per il monitoraggio in almeno cinque regioni della incidentalità degli autoveicoli, finalizzato al contenimento delle tariffe della RC-auto, attraverso l'utilizzo di dispositivi di posizionamento e controllo della velocità, è assegnato all'ISVAP l'importo di € 7.000.000,00, che svolge le conseguenti attività nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalto di servizi.

2. La scelta delle regioni nelle quali effettuare la sperimentazione dovrà avvenire, garantendo la rappresentatività delle tre ripartizioni geografiche nord, centro e sud-isole, in base ai seguenti parametri da considerare con eguale peso:

a) la percentuale regionale di incidenti rispetto al valore nazionale;

b) la percentuale regionale di popolazione residente rispetto al valore nazionale;

c) la densità di circolazione espressa per ogni regione dal rapporto fra gli autoveicoli circolanti ed i chilometri di strade.

3. Con convenzione stipulata fra la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori e l'ISVAP sono disciplinati i reciproci rapporti e le modalità di liquidazione delle risorse di cui al comma 1. La convenzione provvede, altresì, a definire le modalità di rendicontazione delle spese relative alla

realizzazione dell'iniziativa di cui al medesimo comma 1, comprese quelle relative allo svolgimento delle attività e del controllo sul territorio.

Art. 6.

1. Per la realizzazione di iniziative in materia di controllo del mercato e tutela dei consumatori è assegnata alla Guardia di finanza la somma complessiva di € 2.500.000,00 così ripartita:

a) € 1.000.000,00 con riferimento all'espletamento di compiti connessi in particolare alla sicurezza dei prodotti, alla lotta al carovita, alle manifestazioni a premio nonché alle attività ispettive e di acquisizione di documentazione;

b) € 1.500.000,00 per la effettuazione di corsi di formazione per la promozione della sicurezza dei prodotti correlata alla loro contraffazione ed alla promozione di accordi e scambi con gli altri Paesi della Unione europea.

2. Per la realizzazione di iniziative in materia di controllo del mercato e tutela dei consumatori, ed in particolare per avviare un'azione di lotta alla contraffazione, è assegnata all'Agenzia delle dogane la somma complessiva di € 2.000.000,00. La somma è impiegata per la realizzazione di un progetto di interoperabilità esterna consistente nella implementazione del sistema informativo sui prodotti contraffatti aperto anche al Ministero per le attività produttive ed alle associazioni dei consumatori, nonché per la realizzazione di corsi di formazione ed informazione, destinati anche alle associazioni dei consumatori.

3. Con distinte convenzioni stipulate fra la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori e la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane sono disciplinati i reciproci rapporti, l'attività di controllo e monitoraggio, le modalità di rendicontazione delle spese e di liquidazione delle risorse assegnate.

Art. 7.

1. Per l'effettuazione dell'attività di monitoraggio a livello territoriale dei prezzi e delle tariffe dei pubblici servizi è assegnata alla Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori la somma di € 500.000,00. Le risultanze del monitoraggio sono utilizzate per l'implementazione del primo modulo della banca dati in materia di prezzi di beni e servizi dell'osservatorio dei prezzi del Ministero delle attività produttive.

2. Per la realizzazione del suddetto intervento la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori stipula apposita convenzione con l'Istituto per la promozione industriale (IPI) con la quale disciplina l'effettuazione dell'attività, da realizzarsi anche con il riscontro delle associazioni dei consumatori presenti nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, nonché le modalità di liquidazione delle risorse e di rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 8.

1. La Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori è incaricata della realizzazione, nel limite complessivo di spesa di € 1.000.000,00, di iniziative dirette a promuovere la politica dei consumatori a livello europeo e di un progetto generale di informazione e assistenza al consumatore comprendente, fra l'altro, l'attivazione di un punto nazionale di contatto permanente.

2. Il Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti (CNCU) è incaricato della realizzazione, nel limite complessivo di spesa di € 1.128.308,00, di iniziative a vantaggio dei consumatori su temi di attualità comprendenti, tra l'altro, un intervento formativo specialistico rivolto ai rappresentanti delle associazioni dei consumatori, su temi di interesse per il cittadino consumatore.

3. Per la realizzazione dei suddetti interventi, per complessivi € 2.128.308, la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori ed il CNCU potranno stipulare convenzioni con l'Istituto per la promozione industriale (IPI) e con enti ed organismi pubblici con le quali disciplinare la realizzazione degli interventi convenzionati, le modalità di liquidazione delle risorse e di rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 9.

1. Per la copertura della spesa complessiva pari € 55.128.308,00 sarà utilizzato lo stanziamento esistente sul capitolo n. 1650 «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori».

2. Al fine di garantire l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, il direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori procederà prioritariamente alla formalizzazione dei necessari atti di impegno e successivamente alla adozione dei decreti attuativi ed alla stipula delle convenzioni previste negli articoli precedenti.

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 23 novembre 2004

Il Ministro: MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 5, foglio n. 34

ALLEGATO *A*
(art. 1)

INIZIATIVE A VANTAGGIO DEI CONSUMATORI
ART. 148, LEGGE N. 388 DEL 2000

1. Promozione delle attività di informazione, consulenza ed assistenza ai consumatori e della attività di composizione estragiudiziale delle controversie in materia di consumi	10.000.000
2. Cofinanziamento per il tramite delle regioni e province autonome di progetti di assistenza ai consumatori	13.000.000
3. Integrazione delle disponibilità del Fondo di garanzia per il sostegno dell'accesso al credito al consumo, costituito con decreto del 23 dicembre 2003	18.000.000
4. Realizzazione di un progetto pilota per il monitoraggio della incidentalità degli autoveicoli, finalizzato al contenimento delle tariffe della RC-auto, attraverso l'utilizzo di dispositivi di posizionamento e controllo della velocità	7.000.000
5. Collaborazione con la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane in materia di armonizzazione del mercato e tutela dei consumatori	4.500.000
6. Monitoraggio a livello territoriale delle tariffe dei pubblici servizi destinate ad implementare del primo modulo della banca dati dell'osservatorio dei prezzi del Ministero delle attività produttive	500.000
7. Attività diretta della Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori per la realizzazione di iniziative dirette a promuovere la politica dei consumatori a livello europeo e di un progetto generale di informazione e assistenza al consumatore comprendente, fra l'altro, l'attivazione di un punto di contatto permanente	1.000.000
8. Attività diretta del Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti (CNCU) per la realizzazione di iniziative a vantaggio dei consumatori su temi di attualità comprendenti, tra l'altro, un intervento formativo specialistico rivolto ai rappresentanti delle associazioni dei consumatori, su temi di interesse per il cittadino consumatore	1.128.308
TOTALE . . .	55.128.308

ALLEGATO *B*
(art. 3)

Regioni	Popolazione	% della popolazione	Parametro *a)* pari a 0,95 (€)	% della popolazione mezzogiorno	Parametro *b)* pari a 0,05 (€)	Totale fondi attribuiti (€)
Piemonte	4.231.334	7,38%	911.654	—	—	911.654
Valle d'Aosta	120.909	0,21%	26.050	—	—	26.050
Lombardia	9.108.645	15,89%	1.962.485	—	—	1.962.485
Bolzano-Bozen	467.338	0,82%	100.689	—	—	100.689
Trento	483.157	0,84%	104.098	—	—	104.098
Veneto	4.577.408	7,99%	986.217	—	—	986.217
Friuli-Venezia Giulia	1.191.588	2,08%	256.731	—	—	256.731
Liguria	1.572.197	2,74%	338.735	—	—	338.735
Emilia-Romagna	4.030.220	7,03%	868.323	—	—	868.323
Toscana	3.516.296	6,13%	757.597	—	—	757.597
Umbria	834.210	1,46%	179.733	—	—	179.733
Marche	1.484.601	2,59%	319.862	—	—	319.862
Lazio	5.145.805	8,98%	1.108.679	—	—	1.108.679
Abruzzo	1.273.284	2,22%	274.333	6,19%	40.260	314.593
Molise	321.047	0,56%	69.171	1,56%	10.151	79.322
Campania	5.725.098	9,99%	1.233.490	27,85%	181.021	1.414.510
Puglia	4.023.957	7,02%	866.974	19,57%	127.233	994.207
Basilicata	596.821	1,04%	128.587	2,90%	18.871	147.458
Calabria	2.007.392	3,50%	432.499	9,76%	63.471	495.970
Sicilia	4.972.124	8,67%	1.071.259	24,19%	157.213	1.228.472
Sardegna	1.637.639	2,86%	352.834	7,97%	51.780	404.615
Italia . . .	57.321.070	100,00%	12.350.000	100,00%	650.000	13.000.000

05A01097

DECRETO 13 gennaio 2005.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Panda», in Barletta.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2002 con il quale la società cooperativa edilizia «Panda» con sede in Barletta (Bari) è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del rag. Donato Sciannameo;

Visti i decreti ministeriali di proroga del 9 maggio 2003; 5 febbraio 2004 e 8 settembre 2004 con il quale i poteri del commissario governativo sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2004;

Viste le relazioni datate 19 ottobre 2004 e 20 dicembre 2004 con le quali il commissario governativo, nell'esporre le problematiche relative alla definizione di alcune procedure, chiede una ulteriore proroga;

Ritenuto opportuno concedere la proroga richiesta;

Decreta:

I poteri conferiti al rag. Donato Sciannameo commissario governativo della società cooperativa edilizia «Panda», con sede in Barletta (Bari), sono prorogati fino al 30 giugno 2005 a far data dalla scadenza del precedente decreto di proroga.

Roma, 13 gennaio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A00895

DECRETO 13 gennaio 2005.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Tommaso Esposito», in Acerra.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi il provvedimento di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2001 con il quale la società cooperativa edilizia «Tommaso Esposito» con sede in Acerra (Napoli) è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Nicola Ermini;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2002 con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2003 con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2003 con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 1º luglio 2004 con la quale la gestione è stata ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2004;

Vista la relazione del commissario governativo con la quale viene chiesta una ulteriore proroga della gestione commissariale per un periodo di sei mesi;

Ritenuto opportuno concedere la proroga richiesta;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Nicola Ermini commissario governativo della società cooperativa edilizia «Tommaso Esposito», con sede in Acerra (Napoli), sono prorogati per ulteriori sei mesi dalla scadenza del precedente decreto.

Roma, 13 gennaio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A00897

DECRETO 13 gennaio 2005.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Edilpopolare A. Gramsci», in Marigliano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compreso il provvedimento di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile con nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1997 con il quale la società cooperativa edilizia «Edilpopolare A. Gramsci» con sede in Marigliano (Napoli) è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del rag. Salvatore Catuogno;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1998 con il quale la dott.ssa Marina Liguori è stata nominata Commissario governativo in sostituzione del rag. Salvatore Catuogno;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1999 con il quale il dott. Vittorio Marone è stato nominato commissario governativo in sostituzione della dott.ssa Marina Liguori per un periodo di sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1999 con il quale il dott. Roberto Sparano è stato nominato commissario governativo in sostituzione del dott. Vittorio Marone per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 2000 con il quale il dott. Francesco Gioiello è stato nominato commissario governativo in sostituzione del dott. Roberto Sparano per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000 con il quale l'avv. Vittorio Ricci è stato nominato commissario governativo in sostituzione del dott. Francesco Gioiello per un periodo di dodici mesi;

Visti i decreti ministeriali 10 giugno 2002; 29 gennaio 2003; 3 settembre 2003; 17 febbraio 2004 e 8 settembre 2004 con i quali i poteri dell'avv. Vittorio Ricci sono prorogati fino al 31 dicembre 2004;

Vista la relazione datata 16 dicembre 2004, del commissario governativo con la quale egli nel rappresentare la situazione della società, ha richiesto una ulteriore proroga del mandato conferito;

Ritenuto opportuno concedere la proroga richiesta;

Decreta:

I poteri conferiti all'avv. Vittorio Ricci commissario governativo della società cooperativa edilizia «Edilpopolare A. Gramsci» con sede in Marigliano (Napoli), sono prorogati per ulteriori quattro mesi a far data dal 1° gennaio 2005.

Roma, 13 gennaio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A00898

DECRETO 13 gennaio 2005.

Gestione commissariale della società cooperativa «Cantina sociale di Calasetta», in Calasetta.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Preso atto che dal verbale effettuato in data 19 gennaio 2004 dalla Confederazione cooperative italiane nei confronti della cooperativa «Cantina sociale di Calasetta» con sede in Calasetta (Cagliari), risulta che l'Ente è stato diffidato a risolvere le numerose problematiche relative alla gestione sociale;

Ritenuto che dai successivi accertamenti ispettivi datati 21 luglio 2004 e 23 novembre 2004 vengono confermate le gravi irregolarità gestionali, nonché la presenza di una elevata conflittualità all'interno degli organi sociali, sfociata nelle dimissioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, con conseguente immobilismo del sodalizio;

Visto il parere favorevole espresso in data 22 dicembre 2004 dal Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Cantina sociale di Calasetta» con sede in Calasetta (Cagliari), Partita IVA 00145240925, costituita in data 21 ottobre 1932, a rogito notaio dott. Emanuele Armeni.

Art. 2.

Il dott. Vito Meloni nato a Oschiri (Sassari), codice fiscale MLNVTI56H20G153T, con studio in Cagliari - via Castiglione, 76, è nominato, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'Ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Roma, 13 gennaio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A00899

DECRETO 13 gennaio 2005.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Residence dei fiori», in Padova.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compreso il provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2001 con il quale la società cooperativa «Residence dei fiori» con sede in Padova è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Carmelo Verdiglione;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2002 con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2003 con il quale la gestione è stata prorogata fino al 30 giugno 2003;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2003 con il quale la gestione è stata prorogata per ulteriori sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 2004 con il quale la gestione è stata prorogata fino al 30 aprile 2004;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 con il quale la gestione è stata prorogata fino al 31 agosto 2004;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 2004 con il quale la gestione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2004;

Vista la relazione del commissario governativo datata 15 dicembre 2004 con la quale egli chiede un'ulteriore proroga di tre mesi per la definizione delle ultime pendenze e chiudere positivamente la gestione commissariale;

Ritenuto opportuno concedere un'ulteriore proroga;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Carmelo Verdiglione, commissario governativo della società cooperativa «Residence dei fiori» con sede in Padova sono prorogati per ulteriori tre mesi dalla data di scadenza del precedente decreto.

Roma, 13 gennaio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A00896

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 gennaio 2005.

Riconoscimento, in favore del cittadino comunitario prof. Vannicelli Andrea, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea (Belgio), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988, n. 89/48/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio

1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti dal citato decreto legislativo n. 115, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2004, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

la formazione professionale attestata dal titolo, inferiore per durata a quella prevista in Italia, risulta compensata da documentata esperienza professionale di durata doppia del periodo mancante (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma istruzione superiore «Licencié en philologie romane» conseguito in data 1º luglio 1994 presso l'Université Catholique de Louvain;

abilitazione all'insegnamento «Agrégè de l'enseignement secondarie superiéur» conseguito in data 1º luglio 1994 presso l'Université Catholique del Louvain da Vannicelli Andrea, cittadino italiano, nato a Roma l'11 agosto 1971, è ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente dell'istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «lingua straniera», francese;

46/A «lingue e civiltà straniere», francese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 gennaio 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A01098

DECRETO 26 gennaio 2005.

Modifica del decreto 5 ottobre 2004, relativo ai progetti autonomi, già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, presentato dalla De Vizia Transfer S.p.a., in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 25 maggio 2004, ed in particolare il progetto n. 10248/F presentato dalla De Vizia Transfer S.p.a., per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 1218 del 5 ottobre 2004, con il quale il progetto n. 10248/F presentato dalla De Vizia Transfer S.p.a., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Considerato che all'art. 1 del citato decreto dirigenziale, nella scheda allegata (allegato 1), relativamente al progetto n. 10248/F presentato dalla De Vizia Transfer S.p.a., per mero errore materiale è stata indicata la cointestazione del progetto con L'Ansaldo Ricerche S.r.l.;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1218 del 5 ottobre 2004, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 10248/F presentato dalla De Vizia Transfer S.p.a., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1218 del 5 ottobre 2004, sono sostituite dalle seguenti:

10248/F De Vizia Transfer S.p.a. - Torino:

progetto di formazione per ricercatori e tecnici relativo al progetto di ricerca di un processo energetico basato su di un gassificatore Updraft integrato con una miniturbina per la valorizzazione del CDR (P.EN.G.U.IN).

Rispetto a quanto decretato in data: 5 ottobre 2004.

Restano ferme tutte le altre disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A01085

DECRETO 26 gennaio 2005.

Modifica di vari decreti relativi ai progetti autonomi, già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visti la delibera del 16 luglio 1996 e i decreti dirigenziali n. 1425 del 16 ottobre 2002 e n. 2264 del 20 dicembre 2003, con i quali la Fi.Di.Vi. S.p.a. pr. n. 060690, la S.I.C.IT. S.p.a. pr. n. 1340 e la Italproject S.r.l. pr. n. 1728 sono state ammesse al finanziamento;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 23 novembre 2004, di cui al resoconto sommario, in merito alle richieste di variazione contrattuale avanzate dai soggetti richiedenti;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

060690 Fi.Di.Vi. S.p.a. - Torino.

Soluzioni progettuali innovative su impianti di depurazione per acque reflue provenienti da industrie tessili.

Rispetto a quanto deliberato in data: 16 luglio 1996;

Variazione di titolarità: da Fi.Di.Vi. S.p.a. a AUNDE Italia S.p.a. con sede in Porino (Torino);

1340 S.I.C.IT. S.p.a. - Chiampo (Vicenza) Studio, sperimentazione e sviluppo di un nuovo sistema ecocompatibile di smaltimento dei fanghi prodotti dalla lavorazione conciaria.

Rispetto a quanto decretato in data: 16 ottobre 2002.

Variazione di titolarità: da S.I.C.IT. S.p.a. a S.I.C.IT. S.p.a., SICIT Chemitechs S.p.a. e SICIT 2000 S.p.a. in solido tra loro;

1728 Italproject S.r.l. - Galliera Veneta (Pordenone), TMG Impianti S.r.l. - San Martino di Lupari (Pordenone).

Progettazione e sviluppo precompetitivo di un sistema autonomo per la movimentazione automatica di pallets all'interno di ambienti industriali non strutturati.

Rispetto a quanto decretato in data: 20 dicembre 2003.

Variazione di titolarità: da Italproject S.r.l. e TMG Impianti S.r.l. alla sola Italproject S.r.l., con la seguente condizione: l'operatività della variazione è subordinata al preventivo accertamento, da parte dell'istituto convenzionato, della corretta conclusione del progetto e del relativo sostenimento dei costi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A01082

DECRETO 26 gennaio 2005.

Modifica del decreto 29 dicembre 2003, relativo ai progetti autonomi, già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, presentato dalla Bellopede & Golino S.r.l., in Marcianise.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 10 giugno 2003, ed in particolare il progetto n. 9231/F presentato dalla Bellopede & Golino S.r.l., per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003, con il quale il progetto n. 9231/F presentato dalla Bellopede & Golino S.r.l., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Considerato che all'art. 1 del citato decreto dirigenziale, nella scheda allegata (allegato 1), relativamente al progetto n. 923l/F presentato dalla Bellopede & Golino S.r.l., per mero errore materiale è stata indicata la cointestazione del progetto con l'Istituto zooprofilattico sperimentale del mezzogiorno;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003 relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 9231/F presentato dalla Bellopede & Golino S.r.l., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 2266 del 29 dicembre 2003, sono sostituite dalle seguenti:

9231/F Bellopede & Golino S.r.l. - Marcianise (Caserta), formazione di sei ricercatori e cinque tecnici nel settore della salute pubblica e gestione dei processi di trasformazione dei prodotti agro-alimentari di natura zootecnica, nonché di venti assaggiatori di mozzarella di bufala.

Rispetto a quanto decretato in data: 29 dicembre 2003.

Restano ferme tutte le altre disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A01083

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 settembre 2004.

Primo programma delle opere strategiche: riqualificazione della linea ferroviaria Saronno-Seregno (legge n. 443/2001). (Deliberazione n. 41/04).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo», che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che può, in proposito, avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

il comma 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

il comma 176 che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;

il comma 177, secondo il quale i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale concorso dello Stato stesso al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti;

Visto l'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 31 luglio 2004, n. 191, che sostituisce l'art. 4, comma 177, della legge n. 350/2003, precisando — tra l'altro — che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuate per la realizzazione di investimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che, nell'allegato 1, include - nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano» tra i «Sistemi ferroviari» — la voce «Accessibilità ferroviaria Malpensa» cui è riconducibile l'intervento in oggetto, e, nell'allegato 2, riporta l'«itinerario Nord merci tratta Saronno-Seregno»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle intrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai

fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera in data odierna, n. 24, con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato 5 aprile 2004, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale* n. 66/2004 S.O.), nella quale, sono state affrontate le tematiche dei limiti di impegno ed è stato, tra l'altro, precisato che l'assunzione dell'impegno contabile non è necessariamente correlata con la concessione di un eventuale mutuo o l'effettuazione di altre operazioni di finanziamento;

Vista la nota 8 giugno 2004, n. 367, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sulla «Riqualificazione della linea ferroviaria Saronno - Seregno», proponendo l'approvazione, con prescrizioni, del progetto preliminare dell'opera, per un importo complessivo di 74,575 Meuro, e l'assegnazione di un finanziamento di 48,529 Meuro;

Vista la nota 22 settembre 2004, n. 530, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso documentazione integrativa alla predetta relazione istruttoria;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che l'opera di cui sopra è compresa nell'intesa generale quadro tra Governo e Regione Lombardia, sottoscritta l'11 aprile 2003, tra le infrastrutture ferroviarie afferenti il «corridoio plurimodale padano»;

Considerato che, come risulta dalla «valutazione» riportata nella parte B1 del piano economico-finanziario sintetico dell'intervento, allegato alla relazione istruttoria, l'intervento di cui trattasi non presenta un «potenziale ritorno economico» derivante dalla gestione;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'intervento consiste nella riqualificazione della esistente linea ferroviaria Saronno-Seregno, avente uno sviluppo di circa 15 km e che costituisce parte integrante del collegamento Novara-Seregno;

che la linea Novara-Seregno si interconnette con la rete RFI a Novara e Seregno e costituisce il lato nord del quadrilatero di scorrimento Novara-Brescia, parte dell'itinerario ferroviario pedealpino-padano;

che il progetto prevede la realizzazione di circa 8 km di nuova linea a doppio binario, in parte in variante rispetto al tracciato esistente, l'adeguamento della sede e delle opere d'arte di tutta la linea, una nuova distribuzione delle fermate/stazioni, l'eliminazione o l'automazione dei passaggi a livello, l'elettrificazione e connessa sottostazione elettrica, il nuovo segnalamento di linea e di stazione, i sistemi di telecomunicazione, controllo e informazione al pubblico;

che obiettivo dell'intervento, che interessa un'area caratterizzata dalla presenza di numerosi stabilimenti, è garantire, per il trasporto merci, un adeguamento degli impianti della linea ed un potenziamento dell'infrastruttura in relazione alla maggiore richiesta degli operatori locali, mentre, per il trasporto passeggeri, l'opera assicura il ripristino del servizio pubblico su ferro;

che il progetto è coerente con la programmazione regionale ed in particolare con il programma regionale di sviluppo della VII legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 10 ottobre 2000; è inserito nell'«Accordo di programma quadro in materia di trasporti - realizzazione di un sistema integrato di accessibilità ferroviaria e stradale all'aeroporto di Malpensa 2000», stipulato il 1° settembre 1999 tra Governo e Regione Lombardia, ed è altresì ricompreso nel «Protocollo di intesa per la definizione degli interventi di completamento ed adeguamento del sistema dei trasporti su ferro per l'area della Brianza», intercorso il 13 febbraio 2001 tra il Ministero dei trasporti, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano e Lecco, le FS, le Ferrovie Nord Milano Esercizio e i comuni aderenti all'assemblea dei sindaci della Brianza milanese;

che il progetto preliminare è stato trasmesso dal soggetto aggiudicatore al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e agli altri enti e organismi competenti;

che la Regione Lombardia, con delibera della Giunta regionale n. VII/13517 del 30 giugno 2003, ha

espresso parere favorevole, con prescrizioni, in merito alla compatibilità ambientale del progetto, trattandosi di opera soggetta a VIA regionale, ed ha formalizzato l'assenso ai fini dell'intesa sulla localizzazione dell'opera;

che il Ministero per i beni e le attività culturali in data 4 settembre 2003, ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare, esponendo i maggiori costi conseguenti al recepimento delle indicazioni formulate dalle Amministrazioni interessate;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore viene individuato in Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.a.;

che la modalità di affidamento dei lavori è l'appalto integrato;

che i tempi di realizzazione sono stimati in circa due anni dall'approvazione del progetto esecutivo;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dell'intervento è quantificato in 74,575 Meuro, comprensivi dell'importo di 1,362 Meuro ritenuti necessari dal Ministero proponente per l'accoglimento delle prescrizioni degli enti interessati, e si compone di 57,606 Meuro per lavori e 16,969 per somme a disposizione;

che il costo è coperto — per complessivi 26,046 Meuro — da fondi regionali e da finanziamenti, a valere sulla legge 4 dicembre 1996, n. 611, di cui al decreto dell'allora Ministro dei trasporti n. 1340 del 13 maggio 1999 e il cui trasferimento è, tra l'altro, previsto nell'accordo di programma stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per dare attuazione all'art. 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in materia di investimenti nel settore dei trasporti;

che, pertanto, il fabbisogno residuo di cui viene richiesta la copertura a carico delle risorse della legge obiettivo, determinato anche dall'accoglimento delle prescrizioni formulate dalle Amministrazioni competenti nel corso dell'istruttoria, è pari a 48,529 milioni di euro;

Delibera:

1. *Approvazione progetto preliminare.*

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 190/2002 è approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare della «riqualificazione della linea ferroviaria Saronno-Seregno» ed è riconosciuta la compatibilità ambientale dell'opera.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, è apposto il vincolo preordinato all'esproprio per i beni ricadenti nelle aree interessate.

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera.

1.2. Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 74,575 milioni di euro sopra indicato costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare ed è inclusivo degli oneri per opere di mitigazione ambientale.

1.3. Le prescrizioni di cui al punto 1.1, proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella relazione istruttoria e alte quali resta subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato che forma parte integrante della presente delibera.

2. *Concessione contributo.*

Per la realizzazione dei lavori di cui al punto precedente viene attribuito a Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.a. un contributo massimo pluriennale pari a 4,441 Meuro per quindici anni, a valere sul quarto limite di impegno quindicennale previsto dall'art. 13 della legge n. 166/2002 e decorrente dal 2005: detto contributo viene quantificato includendo, nel costo di realizzazione degli investimenti, anche gli oneri derivanti da eventuali finanziamenti necessari.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al soggetto aggiudicatore le eventuali indicazioni che riterrà opportune per una più puntuale definizione delle modalità di attribuzione e di erogazione del contributo.

3. *Assegnazione del codice unico di progetto (CUP).*

All'intervento «Riqualificazione della linea ferroviaria Saronno-Seregno» è assegnato il CUP E31J03000000001: esso, ai sensi della delibera n. 24 in data odierna, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera di cui alla presente delibera.

4. *Clausole finali.*

4.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell'intervento «riqualificazione della linea ferroviaria Saronno-Seregno», approvato con la presente delibera.

4.2. In sede di esame del progetto definitivo, il predetto Ministero provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che, ai sensi del precedente punto 1.1, debbono essere recepite prima di detta fase progettuale o in tale sede nonché al rispetto delle altre indicazioni.

Detto Ministero provvederà altresì a verificare che, nelle fasi successive all'approvazione del progetto definitivo, vengano attuate le altre prescrizioni di cui al citato punto.

4.3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di esame del progetto definitivo, provvederà a riportare in apposito prospetto il riepilogo delle fonti di copertura finanziaria dell'opera, fermo restando che la quota complessiva da porre a carico delle risorse destinate all'attuazione del primo programma delle

opere strategiche non potrà superare — salva compensazione con altra opera — quella indicata nella richiamata delibera n. 121/2001.

4.4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, anche tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

Roma, 29 settembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2005
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 72

ALLEGATO

PRESCRIZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

1. *Viabilità.*

1.1. *Viabilità principale.*

1. Per quanto riguarda la prevista variante alla SP 133, la progettazione definitiva dovrà essere sviluppata in accordo con la Provincia di Milano e i comuni interessati tenendo conto del progetto della variante alla SS 527. L'intersezione tra le due infrastrutture dovrà far fronte in maniera adeguata al futuro carico determinato dalla confluenza delle due strade, entrambe di grande traffico. Si richiede inoltre a Ferrovie Nord Milano di mantenere attivo il coordinamento anche nelle successive fasi di sviluppo progettuale al fine di ottimizzare l'integrazione tra le due infrastrutture.

2. Il progetto definitivo dovrà prevedere la realizzazione di una pista ciclabile in affiancamento alla SP 133, così come individuata a titolo meramente indicativo nella cartografia allegata al parere regionale.

3. La progettazione definitiva dovrà verificare la possibilità di abbassamento della quota del piano del ferro in corrispondenza del cavalcavia (opere n. 9 e 10), al fine di ridurne l'altezza rispetto al piano campagna.

4. Si prescrive che sia rispettato il dettato del decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 5 novembre 2001 «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade».

1.2. *Viabilità locale.*

Le prescrizioni in merito alla viabilità locale riguardano:

1. il sottopasso veicolare di via Milano in comune di Ceriano Laghetto (opera n. 16), per il quale la progettazione definitiva dovrà sviluppare la nuova soluzione contenuta nell'allegato B.7 costituito dalla tavola integrativa E035 R1 e dalla relazione dell'opera n. 16;

2. il collegamento stradale via I maggio - via Stabilimenti - via Verdi in comune di Ceriano Laghetto (opera n. 14), per il quale la progettazione definitiva valuterà la possibilità di migliorare l'accesso alle aree interessate dalle aziende ivi insediate e includerà la realizzazione di una pista di servizio antincendio sotto il sovrappasso per accedere ai boschi;

3. il tracciato in trincea in corrispondenza della c.d. variante di Saronno Sud (nei comuni di Saronno e Solaro), per il quale la progettazione definitiva dovrà prevedere la realizzazione di ulteriori punti di copertura, oltre alle opere gia previste nei comuni indicati per consentire il mantenimento della viabilità esistente (opere n. 7, 8 e 9).

1.3. *Percorsi ciclabili e pedonali.*

Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

1. la progettazione definitiva dovrà prevedere il raccordo della rampa ciclopedonale a Nord del sottopassaggio di via Milano in comune di Ceriano Laghetto (opera n. 16) con la pista ciclabile già in costruzione e in parte realizzata;

2. in fase di progettazione definitiva, FNME, insieme con il Consorzio Parco delle Groane e regione Lombardia, approfondiranno le caratteristiche di un percorso ciclopedonale che si estenda lungo la ferrovia, lato Sud, dalla fermata Ceriano — Groane alla pista ciclabile e dovranno valutarne la realizzazione;

3. in sede di progettazione definitiva il soggetto aggiudicatore dovrà prevedere una passerella pedonale sulla stazione Cesano — Groane (opera n. 22), possibilmente in legno, per accedere all'Oasi di Cesano;

4. relativamente al sottopasso ciclopedonale di via I Maggio in comune di Ceriano Laghetto (opera n. 12), la progettazione definitiva valuterà la soppressione della rampa di scale parallele a via I Maggio a Sud.

2. *Nodo ferroviario di Saronno.*

1. La progettazione definitiva dovrà meglio specificare le modalità di attestamento dei servizi sul nodo di Saronno.

2. La progettazione definitiva dovrà approfondire la connessione lato Milano da Saronno Sud con la linea FNME Saronno — Milano, previo accordi specifici con gli Enti interessati.

3. *Cantieri.*

Sarà necessario elaborare in sede di progetto definitivo un piano della cantierizzazione che definisca l'approntamento, la gestione (rumore, polveri, governo delle acque, impatti sugli ecosistemi all'intorno) e la sistemazione finale delle aree da utilizzare, la viabilità di accesso e il cronoprogramma dei lavori.

A tal fine, oltre che dei criteri generali esposti nello SIA, si dovrà tener conto dei seguenti elementi:

1. circa l'ubicazione e sistemazione delle aree di cantiere:

1.1. l'eventuale localizzazione in zone di rispetto di pozzi per uso potabile è subordinata ad una verifica della compatibilità dell'intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee; è da escludere la collocazione di cantieri e depositi nelle zone di tutela assoluta (v. art. 21 del decreto legislativo n. 152/1999); si dovrà porre, in ogni caso, la massima attenzione nello smaltimento delle acque provenienti da lavorazioni, lavaggio di materiali inerti prodotti negli impianti di frantumazione e selezione, lavaggio di automezzi;

1.2. al fine di garantire la tutela del suolo e sottosuolo, al termine dei lavori dovrà essere verificata l'assenza di contaminazioni nei terreni occupati dai cantieri e - se necessario si dovrà procedere a tempestiva bonifica, prima dell'accurata sistemazione finale;

2. durante le fasi di costruzione dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie a garantire la massima protezione della falda;

3. al fine della tutela della salute dei lavoratori e della popolazione, dovrà essere condotta un'analisi puntuale delle caratteristiche dei siti di cantiere, con l'indicazione: dei tempi e delle modalità di esecuzione dei lavori, delle emissioni previste in termini di rumore, vibrazioni, polveri e gas di scarico, delle conseguenti misure di mitigazione e protezione attive e passive, delle possibili sovrapposizioni degli effetti di altri cantieri eventualmente operativi in contemporanea;

4. nella documentazione di appalto dovranno essere inseriti impegni a:

4.1. limitare l'attraversamento da parte dei mezzi pesanti di aree secche e polverose, mantenere queste ultime a regime umido, coprire i materiali trasportati, lavare le ruote degli autocarri;

4.2. contenere le immissioni di rumore e vibrazioni, anche con la realizzazione di specifiche barriere antirumore lungo il perimetro dei cantieri;

4.3. attivare tutte le procedure atte alla salvaguardia delle acque di falda nei confronti di accidentali sversamenti di sostanze inquinanti sul suolo e/o nel sottosuolo e disciplinare l'emungimento e lo scarico delle acque provenienti dalla falda subsuperficiale, qualora ne sia previsto l'aggottamento;

5. si dovrà porre attenzione al carico generato sulla viabilità locale, e quindi alla minimizzazione degli impatti, soprattutto mediante una opportuna scelta e verifica - in accordo con i comuni - degli itinerari dei mezzi d'opera;

6. è da escludersi l'interruzione anche temporanea, durante i lavori, della SS 527 e della SP 10 se non il solo mese di agosto o la notte. Dette interruzioni o eventuali soluzioni a senso unico alternato dovranno essere concordate con la Provincia e comunque dovranno essere ridotte il più possibile.

4. *Fabbisogno di inerti e piani provinciali delle cave.*

In caso di esubero di materiale litoide, l'eventuale riutilizzo è subordinato alla verifica delle caratteristiche e, in caso di asporto, a specifica denuncia da presentare alla Provincia e al Comune, con l'indicazione dei volumi movimentati, del luogo di prelievo e di quello di collocazione o deposito [cfr. legge regionale n. 14/1998].

5. *Ambiente idrico, suolo e sottosuolo.*

In sede di progetto definitivo dovrà essere approfondito quanto in seguito evidenziato:

1. dovranno essere effettuate indagini più puntuali allo scopo di definire in dettaglio, in confonnità alle disposizioni di cui all'art. 16.4 della legge n. 109/1994 e del decreto ministeriale 11 marzo 1988, le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione;

2. si dovranno effettuare indagini idrogeologiche integrative finalizzate ad individuare con precisione i valori relativi alle massime escursioni ed alle dimensioni delle falde sospese presenti nella zona tra i Comuni di Ceriano Laghetto e Cesano Maderno (tra le progressive Km 45+100 e Km 48+900) con cui possono interferire le opere interrate;

3. dovrà essere garantita la tutela delle falde acquifere da eventuali fenomeni di inquinamento nelle aree interessate dalla presenza di punti di captazione destinati al consumo umano e posti in prossimità del tracciato, fornendo in particolare precise indicazioni in merito alle modalità di attuazione degli interventi ed al sistema di smaltimento delle acque raccolte nella rete idrica superficiale;

4. lo studio idrologico - idraulico contenente la valutazione di compatibilità idraulica degli attraversamenti dei principali elementi del reticolo idrografico, non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali nel Piano per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Po (PAI), dovrà essere completato nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica indicati nelle direttive tecniche emanate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva contenente i «criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B» — Deliberazione del Comitato istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999);

5. in merito al torrente Lura, oggetto di una proposta di delimitazione delle fasce fluviali elaborata dalla Regione, dovranno essere verificati i criteri e le prescrizioni indicati dal PAI;

6. il nuovo attraversamento sul torrente Lombra dovrà mantenerne l'ampiezza naturale e l'andamento, per evitare riduzioni della capacità di invaso che potrebbero favorire fenomeni di esondazioni locali;

7. dovranno essere verificate le interferenze con le seguenti situazioni e azioni in corso:

bonifica aree Acna (ora Basf) ed Enichem in comune di Cesano Maderno, in corrispondenza delle quali sarà necessario intervenire garantendo la totale sicurezza in fase di lavori e il ripristino delle condizioni attuali, in considerazione anche degli attraversamenti dei torrenti Guisa e Garbogera posti nelle immediate vicinanze;

ex discarica SNIA della quale è in corso il piano di caratterizzazione.

6. *Ecosistemi e valutazione d'incidenza sul pSIC «Boschi delle Groane».*

6.1. *Aspetti di carattere generale.*

Per quanto riguarda le componenti vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi il progetto definitivo dovrà sviluppare con maggiore dettaglio gli interventi di mitigazione e compensazione proposti nello S.I.A. (compensazione di superfici naturali o seminaturali sottratte con l'acquisizione di aree da rimboschire in accordo con il Parco delle Groane e gli Enti locali, predisposizione di corridoi faunistici e altri interventi per la difesa degli animali selvatici).

6.2. *Valutazione d'incidenza.*

Nella fase di progettazione definitiva dovranno essere effettuati gli approfondimenti necessari a configurare un intervento comprensivo degli interventi di mitigazione e compensazione citati nello SIA e nella documentazione integrativa di cui all'allegato B.6. Dovranno inoltre essere effettuati studi finalizzati ad individuare e valutare gli impatti dell'intervento sulle ulteriori specie faunistiche e floristiche; riportate dalla scheda del pSIC «Boschi delle Groane».

Per la fase di cantiere dovranno essere osservate prescrizioni:

1. le aree di cantiere dovranno essere localizzate previa verifica della non incidenza sul pSIC, soprattutto in termini di dispersione di polveri e rumori;

2. le aree di lavorazione dovranno essere delimitate in modo da proteggere l'ambiente esterno dalla dispersione di polveri e rumori, ed essere limitate allo spazio e al tempo strettamente necessari alle lavorazioni stesse;

3. la qualità della cantieristica dovrà essere molto elevata, in relazione all'ambito sensibile del pSIC, e le aree utilizzate dovranno essere sollecitamente ripristinate alla situazione *ante operam*;

4. la localizzazione e le tipologie delle opere di connessione ecologica dovranno essere adeguatamente progettate e localizzate in fase di progetto definitivo;

5. dovrà essere evitato l'uso di fitofarmaci per limitare lo sviluppo vegetativo delle aree di pertinenza ferroviaria, effettuando un controllo costante delle essenze infestanti, eventualmente prevedendo un programma di eradicazione;

6. per limitare i danni da impatto sull'avifauna, i cavi elettrici potranno essere dotati di segnalatori o strutture che possano far deviare le rotte di volo;

7. dovranno essere utilizzate le migliori tecnologie disponibili per evitare sversamenti accidentali sia in fase di cantiere che di esercizio (qualità dei mezzi utilizzati).

Tutti gli interventi di mitigazione e compensazione dovranno essere adeguatamente sviluppati nella fase di progetto definitivo.

Dovrà inoltre essere definito ed attuato un programma di monitoraggio ante e post operam per individuare e valutare gli impatti diretti ed indiretti sugli ecosistemi e sulle specie, in particolare faunistiche, sensibili e autoctone; tale monitoraggio sarà finalizzato alla valutazione, in termini di qualità ambientale complessiva, degli interventi di mitigazione e compensazione.

7. *Rumore e vibrazioni.*

7.1. *Compatibilità acustica.*

1. In merito alla compatibilità acustica dell'opera, dovrà essere eseguito un approfondimento delle indagini operate sulla componente.

Si ritiene, in applicazione di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1998, che le mitigazioni relative al tratto ferroviario da raddoppiare debbano essere previste, ove necessarie, gia nel progetto definitivo, e non rimandate al risanamento dell'intera linea secondo il decreto ministeriale 29 novembre 2000.

Tali opere di mitigazione devono essere dimensionate in modo tale da contenere le emissioni complessivamente generate dalla coppia di binari.

Le opere di fondazione delle barriere fonoisolanti dovranno essere progettate con riferimento allo scenario di medio lungo periodo.

Laddove si debba ricorrere ad interventi diretti di fonoisolamento ai recettori, dovranno essere assicurate adeguate condizioni di ventilazione e raffrescamento, oltre al conseguimento dei livelli di rumore negli ambienti abitativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1998.

2. Occorrerà verificare periodicamente in fase di esercizio — e particolarmente a seguito di variazioni dello scenario di esercizio che possano incidere significativamente sulle caratteristiche di emissione acustica della sorgente — la necessità di ulteriori interventi mitigativi che riconducano al rispetto dei limiti di rumore.

A tale scopo, con il progetto definitivo andrà predisposto un piano di monitoraggio che preveda rilevazioni fonometriche *post operam* finalizzate a verificare il rispetto dei limiti di rumore del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1998 e l'efficacia delle soluzioni mitigative nonché, se necessario, a dimensionarne di ulteriori. Si dovrà predisporre una relazione con gli esiti del monitoraggio e, se necessario, il programma degli interventi di adeguamento.

3. Dovrà essere predisposto un programma di manutenzione dell'armamento, al fine di prevenire fenomeni di usura e deterioramento che possano incidere sulle caratteristiche di emissione della infrastruttura incrementandone i livelli di rumore.

7.2. *Compatibilità dell'opera sotto l'aspetto delle vibrazioni.*

1. Con il progetto definitivo dovrà essere approfondita l'analisi delle situazioni di criticità individuate e dovranno essere definiti gli interventi da attuare per controllare le vibrazioni, indicando quelli effettuabili successivamente alla realizzazione dell'opera ed alle misure effettuate dopo l'entrata in esercizio.

2. Andrà predisposto un piano di monitoraggio *post operam*, con misure da realizzarsi per verificare le situazioni di criticità ipotizzate.

3. Dovrà essere predisposto un programma di manutenzione idoneo a garantire che l'intensità delle vibrazioni trasmesse dal sistema armamento-convoglio sia, e si mantenga nel tempo, contenuta entro livelli compatibili con la tollerabilità del disturbo riferita alle specifiche sensibilità recettoriali.

7.3. *Piani di monitoraggio.*

Le azioni di monitoraggio acustico e vibrazionale dovranno essere svolte sulla base di specifico piano operativo da verificare e approvare da parte della regione, sentita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).

8. *Salute pubblica e rischio di incidente rilevante.*

La progettazione definitiva dovrà condurre specifica e dettagliata verifica della presenza lungo il tracciato di progetto di aziende a rischio di incidente rilevante e dovrà accertarne la compatibilità con quanto previsto dal decreto legislativo n. 334/1999 e dal decreto ministeriale LL.PP. 9 maggio 2001.

9. *Paesaggio.*

Nella fase di redazione del progetto definitivo, al fine di minimizzare i complessivi impatti paesistici, dovranno essere osservati i seguenti criteri:

1. per i tratti in trincea si dovrà porre la massima attenzione alla ricomposizione morfologica dei luoghi; questa scelta dovrà prioritariamente valutare il livello di incidenza percettiva delle scarpate laterali al fine di definirne, di volta in volta, una geometria atta a garantirne un corretto inserimento anche per quanto concerne il complessivo sviluppo altimetrico e la scelta dei materiali di paramento;

2. occorrerà valutare preventivamente la possibilità di definire un livello di mitigazione e compensazione ambientale che, in corrispondenza delle zone boscate e di Parco e lungo i nodi ecologici, possa configurare un assetto ambientale che consenta la riduzione dell'effetto barriera del tracciato;

3. in coerenza con quanto già indicato relativamente ad altre componenti ambientali, sarà necessario porre la massima cura nell'allocazione delle aree di cantiere e di deposito temporaneo, onde scongiurare ulteriori rischi per quelle parti di territorio più sensibili, od anche semplicemente più visibili, dell'intorno;

4. dovrà essere definito uno specifico studio per l'accumulo ed il corretto smaltimento dell'eventuale materiale in esubero derivante dagli scavi;

5. dovrà essere definito un modulo di barriera fonica compatibile con le ordinarie esigenze di riduzione degli impatti visivi;

6. per le nuove stazioni dovrà essere definito un progetto che, assumendo un modulo architettonico univoco, possa connotare unitariamente l'intero tracciato ferroviario;

7. dovranno prevedersi adeguate misure che garantiscano, a lavori ultimati, la sistemazione delle aree di servizio, di deposito e di cantiere, rinaturando i siti ed allontanando tempestivamente i materiali di risulta.

10. *Misure di mitigazione, compensazione e azioni di monitoraggio.*

Durante la progettazione definitiva dovranno essere osservati i seguenti criteri:

1. le mitigazioni sull'ambiente flora/vegetazione e fauna saranno conseguibili anche curando la qualità progettuale, la corretta localizzazione e gestione dei cantieri, la cura della manutenzione delle scarpate, le interferenze con la rete idrografica superficiale (non intaccando le sponde e proteggendo gli alvei);

2. circa l'impatto da rumore, dovrà essere curata la qualità estetica e il posizionamento dei ripari fonoassorbenti.

11. *Archeologia.*

11.1. *Sorveglianza delle attività di scavo.*

Dovrà essere garantita la sorveglianza di tutte le attività di scavo previste, da effettuarsi mediante ditta specializzata nel settore archeologico che opererà sotto la direzione della Soprintendenza per i Beni archeologici della Lombardia.

11.2. *Edifici soggetti a tutela.*

Con riferimento all'art. 5 del testo unico n. 490/1999, il progetto definitivo dovrà sottoporre le stazioni ferroviarie la cui esecuzione risale a oltre cinquanta anni a un accertamento preventivo della sussistenza di requisiti di interesse storico - architettonico.

12. *Valutazioni in rapporto alla pianificazione urbanistica locale.*

L'affinamento e il dettaglio degli attraversamenti sostitutivi, così come di opere complementari quali i parcheggi di interscambio presso stazioni o fermate, o l'eventuale previsione di raccordi ferroviari a servizio degli insediamenti produttivi, dovranno essere adeguatamente valutati in sede di progetto definitivo, specialmente nelle loro ripercussioni in ambito urbano.

Si consideri in particolare quanto in seguito riportato.

12.1. *Nodi di interscambio.*

In fase di progettazione definitiva, in accordo con gli Enti locali interessati, il soggetto aggiudicatore dovrà definire la localizzazione ed il dimensionamento dei parcheggi di interscambio a servizio dei mezzi privati e del trasporto pubblico su gomma in prossimità delle stazioni/fermate.

12.2. *Polo tecnologico/produttivo di Cesano Maderno.*

Poiché la fermata Cesano Maderno - Parco Groane (opera n. 22) si colloca in un'area di rilevanza sovraccomunale identificata dal Piano territoriale di coordinamento provinciale come Polo tecnologico - produttivo, nella progettazione definitiva il soggetto aggiudicatore dovrà approfondirne l'integrazione con gli insediamenti previsti.

12.3. *Fabbricato tecnologico adiacente alla stazione di Ceriano Laghetto.*

Per quanto riguarda il fabbricato tecnologico da collocarsi in adiacenza al fabbricato viaggiatori di Ceriano Laghetto (opera n. 11), il soggetto aggiudicatore nell'ambito del progetto definitivo approfondirà il problema dei distacchi che il nuovo edificio dovra osservare da confini e/o da fabbricati fronteggianti, valutando la possibilità di adottare una diversa distribuzione dei volumi.

12.4. *Raccordi ferroviari.*

Si prende atto dell'impossibilità di mantenere in questa fase il raccordo ferroviario esistente nel comune di Ceriano Laghetto per motivi legati alla sicurezza dell'esercizio ferroviario; come indicato dalla regione Lombardia, nelle successive fasi progettuali potranno essere sviluppate le seguenti alternative:

a) Realizzazione di un raccordo con allacciamento in linea.

Il parco dovrebbe essere costituito da una dotazione minima di due binari necessari all'effettuazione delle manovre atte a garantire l'ingresso dei carri direttamente all'interno dello stabilimento.

b) Ipotesi di trasbordo a carrellamento.

Area d'interscambio costituita da due binari, in affiancamento al previsto binario di precedenza presso la stazione di Cesano L. - Solaro, posti ad un interasse (25 metri) tale da consentire la movimentazione delle merci tramite gru gommata.

13. *Interferenze con sottoservizi.*

Sono pervenuti i pareri dei seguenti soggetti gestori di servizi interferiti: SIAD S.p.a., CAP Gestione S.p.a., EDISON S.p.a. e EDISON Rete S.p.a., SNAM Rete Gas, ASPES, ENEL Distribuzione Gas.

La progettazione definitiva svilupperà gli interventi di adeguamento richiesti.

05A00919

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2004.

Consultazione pubblica sulla identificazione ed analisi del mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea). (Deliberazione n. 465/04/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nelle sue riunioni di Consiglio del 29 settembre 2004 e del 21 dicembre 2004 e, in particolare, nella sua prosecuzione del 22 dicembre;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la raccomandazione della Commissione europea n. 311/03/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure *ex ante* secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004 e le conseguenti disposizioni organizzative di cui alle determinazioni n. 1/04 e 2/04;

Vista la delibera n. 217/01/CONS con la quale è stato approvato il regolamento concernente l'accesso ai documenti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001, come modificata dalla delibera n. 335/03/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 453/03/CONS, recante il «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Visto l'art. 11 del codice delle comunicazioni elettroniche che consente alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento predisposta dall'Autorità;

Visto il documento per la consultazione proposto dal responsabile del procedimento e condiviso dal Comitato di coordinamento di cui all'art. 1, comma 4, della determina n. 1/04 del 27 maggio 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 132 dell'8 giugno 2004;

Visti gli orientamenti espressi dal consiglio sul predetto testo nella riunione del 29 settembre 2004;

Udita la relazione dei commissari Alessandro Luciano e Vincenzo Monaci, relatori ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica concernente la identificazione ed analisi del mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili, la valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e gli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea).

2. Le modalità di consultazione ed il testo della consultazione contenente gli orientamenti dell'Autorità sul tema in esame sono riportati rispettivamente negli allegati A, B, B1 e B2 alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Copia della presente delibera, comprensiva di allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli uffici dell'Autorità in Napoli, Centro direzionale, isola B/5.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, priva degli allegati, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 22 dicembre 2004

Il presidente: CHELI

05A01080

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 20 gennaio 2005.

Realizzazione intervento «Derivazione ad acqua fluente per l'integrazione dell'approvvigionamento della Nurra. Captazione deflussi Basso Temo, pompaggio e mandata al Temo-Cuga - 3° intervento». Ente realizzatore: Assessorato regionale dei lavori pubblici. Ente attuatore: Consorzio di bonifica della Nurra. Approvazione quadro economico rimodulato. (Ordinanza n. 412).

IL SUB COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002 - articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al commissario governativo;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2004 con la quale il presidente della regione Sardegna è stato confermato quale commissario delegato per l'emergenza idrica fino al 31 dicembre 2006 con la previsione di prosecuzione in regime ordinario delle attività avviate dal commissario stesso in regime straordinario;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998 e n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002, n. 307 del 15 luglio 2002 n. 337 del 31 dicembre 2002, n. 362 del 1° agosto 2003, n. 395 del 19 maggio 2004 e n. 4 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che tra le opere previste nel suddetto programma commissariale sono ricompresi anche i lavori «Derivazione ad acqua fluente per l'integrazione dell'approvvigionamento della Nurra. Captazione deflussi Basso Temo, pompaggio e mandata al Temo-Cuga 3° intervento»;

Atteso che i lavori sono finanziati, ai sensi dell'ordinanza P.C.M. n. 2443 del 30 maggio 1996, della L.R. 2 aprile 1997, n. 12, e della L.R. 15 aprile 1998, n. 11 con mutuo da contrarsi con Cassa depositi e prestiti o altro istituto finanziario, facendo ricorso allo specifico stanziamento iscritto nel bilancio regionale 1999, nello stato di previsione dell'Assessorato dei lavori pubblici cap. 08173-00;

Atteso che con ordinanza n. 221 del 13 ottobre 2000 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento per l'importo complessivo di L. 26.460.000.000 pari € 13.665.449,5;

Atteso che con le ordinanze di seguito elencate sono state approvate n. 4 perizie di variante:

n. 252 del 20 luglio 2001 (perizia n. 1);

n. 325 del 4 ottobre 2002 (perizia n. 2);

n. 341 del 18 febbraio 2003 (perizia n. 3);

n. 376 del 12 dicembre 2003 (perizia n. 4);

Atteso che il quadro economico dell'intervento, dopo la perizia n. 4, è il seguente:

A) LAVORI	Importi in Euro
A1) Lavori di contratto	8.082.074,66
A2) Lavori integrativi	198.049,22
	8.280.123,88
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) Espropriazioni	239.273,15
B2) Imprevisti	2.077.392,59
B3) Spese generali	1.177.195,96
B4) IVA (20% di A + B3)	1.891.463,97
Totale somme a disposiz.	5.385.325,67
TOTALE	€ 13.665.449,55

Atteso che il Consorzio di Bonifica della Nurra, con nota prot. n. 5537 del 29 dicembre 2004 ha comunicato di aver approvato, con D.A. n. 105 del 7 settembre 2004, lo schema di accordo bonario proposto dal responsabile del procedimento, sulle riserve dell'impresa appaltatrice, e che l'accordo stesso è stato sottoscritto dall'impresa in data 29 dicembre 2004, avente un importo di € 254.564,34 + IVA;

Atteso che l'Assessorato regionale dei lavori, ente realizzatore dell'intervento ai sensi dell'ordinanza n. 221 del 13 ottobre 2000, con nota prot. 29548 del 6 dicembre 2004, ha espresso parere favorevole alla copertura degli oneri conseguenti alla sottoscrizione dell'accordo bonario a valere sulle somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico dell'opera;

Atteso che l'Assessorato regionale dei lavori pubblici con nota prot. 31940 del 31 dicembre 2004 ha trasmesso il seguente quadro economico dell'intervento, rimodulato per tener conto degli oneri dell'accordo bonario sopra citato;

A) LAVORI	Importi in Euro
A1) Lavori di contratto	8.082.074,66
A2) Importo netto nuove lavorazioni	198.049,22
TOTALE NETTO COMPLESSIVO	8.280.123,88

B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) Espropriazioni	239.273,15
B2) Imprevisti	1.782.715,35
B3) Spese generali	1.177.195,96
B4) Fondo accordo bonario	245.564,37
B5) IVA (20% DI A + B3 + B4)	1.940.576,84
Totale somme a disposizione	5.385.325,67
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 13.665.449,55

Ritenuto di dover approvare il quadro economico rimodulato al fine di consentire al Consorzio di bonifica della Nurra la liquidazione degli importi relativi al predetto accordo bonario;

Viste le ordinanze del commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997, n. 154 del 30 luglio 1999, e n. 411 del 31 dicembre 2004 con la quali il direttore dell'ufficio del commissario è stato nominato sub-commissario governativo per gli atti di gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al «presidente della giunta regionale - emergenza idrica» e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ordina:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, il quadro economico dell'intervento «Derivazione ad acqua fluente per l'integrazione dell'approvvigionamento della Nurra. Captazione deflussi Basso Temo, pompaggio e mandata al Temo-Cuga 3° intervento» è rimodulato come segue.

A) LAVORI	Importi in euro
A1) Lavori di contratto	8.082.074,66
A2) Importo netto nuove lavorazioni	198.049,22
TOTALE NETTO COMPLESSIVO	8.280.123,88

B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) Espropriazioni	239.273,15
B2) Imprevisti	1.782.715,35
B3) Spese generali	1.177.195,96
B4) Fondo accordo bonario	245.564,37
B5) IVA (20% di A + B3 + B4)	1.940.576,84
Totale somme a disposizione	5.385.325,67
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 13.665.449,55

2. Resta fermo quant'altro disposto dalle precedenti ordinanze relative all'intervento «Derivazione ad acqua fluente per l'integrazione dell'approvvigionamento della Nurra. Captazione deflussi Basso Temo, pompaggio e mandata al Temo-Cuga 3° intervento».

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Il sub commissario governativo: DURANTI

05A00839

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TERNI

DECRETO 11 novembre 2004.

Iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa sociale «ACTL NEW», in Terni.

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta dalla soc. cooperativa sociale «ACTL New» con sede in Terni, via Aleardi n. 4, costituita a rogito del notaio dott. Luciano Clericò, in data 8 luglio 2004, al fine di ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative - nella duplice sezione produzione e lavoro e cooperazione sociale;

Visti i documenti prodotti a corredo dell'istanza;

Viste le informazioni acquisite in atti;

Sentito il conforme parere favorevole espresso nella seduta del 18 ottobre 2004 dalla commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative;

Visto l'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302,

Decreta:

La società cooperativa sociale «ACTL New», con sede in Terni, via Aleardi n. 4 è iscritta nel registro prefettizio delle cooperative, sezione duplice - produzione e lavoro e cooperazione sociale della provincia di Terni.

Terni, 11 novembre 2004

p. *Il prefetto:* FRANCA

05A01060

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

CIRCOLARE 8 febbraio 2005, n. **2/2005.**

Imprese editrici di quotidiani e periodici - Imprese editrici di libri - Credito d'imposta per acquisto di carta - Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 4, commi da 181 a 186 e 189 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2004, n. 318. (Circolare n. 1/2005).

Si fa seguito alla circolare del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 21 gennaio 2005, n. 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 gennaio 2005, n. 20, per fornire ulteriori elementi interpretativi della normativa in oggetto, anche sulla base dei quesiti che pervengono a questo Dipartimento.

In particolare, la citata circolare n. 1/2005 ha già precisato che ai fini dell'ammissione al credito di imposta, per quanto riguarda in particolare la certificazione dei bilanci prevista dal comma 182, dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonchè dall'art. 1, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2004, n. 318, si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 3, comma 2, lettera *g)* della legge 7 agosto 1990, n. 250, in materia di certificazione del bilancio da parte di imprese che beneficiano dei contributi per l'editoria.

Per quanto riguarda esclusivamente le imprese editrici di libri, poiché non ricomprese nella legge n. 250 del 1990, potranno, qualora non si tratti, ovviamente, di società quotate in Borsa, sottoporre a certificazione, sempre da parte di una società di revisione iscritta all'apposito albo tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), i soli costi sostenuti per l'acquisto della carta nell'esercizio 2004 in luogo dell'intiero bilancio.

Roma, 8 febbraio 2005

Il Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria
MASI

05A01224

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita delle Madri Cristiane, in Denno

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita delle Madri Cristiane, con sede in Denno (Trento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A00890

Riconoscimento civile dell'estinzione della Congrega del Terz'Ordine Francescano, in Tenna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 dicembre 2004, viene estinta la Congrega del Terz'Ordine Francescano, con sede in Tenna (Trento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A00891

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita SS. Sacramento, in Rovereto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita SS. Sacramento, con sede in Rovereto, loc. Lizzana (Trento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro nelle persone giuridiche.

05A00892

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Tenna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Tenna (Trento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A00893

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Telve

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 dicembre 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento con sede in Telve (Trento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A00894

Comunicato di rettifica relativo al decreto 22 dicembre 2004, recante: «Abilitazione, per il solo requisito essenziale n. 2, emesso a favore del LA.P.I. S.r.l. di Prato, ai sensi della direttiva 89/106/CEE, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156. (Decreto n. 18)».

Nel decreto indicato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 4 gennaio 2005, alla pag. 18, prima colonna, il secondo capoverso è sostituito del seguente: «Organismo di certificazione e di ispezione».

05A01004

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 7 febbraio 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2844
Yen giapponese	133,98
Corona danese	7,4437
Lira Sterlina	0,68670
Corona svedese	9,0723
Franco svizzero	1,5593
Corona islandese	80,98
Corona norvegese	8,3460
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5827
Corona ceca	29,950
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,98
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4301
Zloty polacco	3,9621
Leu romeno	37318
Tallero sloveno	239,73
Corona slovacca	38,070
Lira turca	1,6905
Dollaro australiano	1,6614
Dollaro canadese	1,6086
Dollaro di Hong Kong	10,0180
Dollaro neozelandese	1,8137
Dollaro di Singapore	2,1049
Won sudcoreano	1318,18
Rand sudafricano	7,9488

Cambi del giorno 8 febbraio 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2764
Yen giapponese	134,85
Corona danese	7,4414
Lira Sterlina	0,68760
Corona svedese	9,0883
Franco svizzero	1,5591
Corona islandese	81,18
Corona norvegese	8,3960
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5828
Corona ceca	29,951
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,16
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4300
Zloty polacco	3,9861
Leu romeno	36952
Tallero sloveno	239,75
Corona slovacca	38,046
Lira turca	1,7008
Dollaro australiano	1,6708
Dollaro canadese	1,6011
Dollaro di Hong Kong	9,9557
Dollaro neozelandese	1,8267
Dollaro di Singapore	2,1046
Won sudcoreano	1309,91
Rand sudafricano	7,9756

Cambi del giorno 9 febbraio 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2762
Yen giapponese	134,85
Corona danese	7,4418
Lira Sterlina	0,68580
Corona svedese	9,0755
Franco svizzero	1,5575
Corona islandese	80,92
Corona norvegese	8,3540
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5831
Corona ceca	29,930
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,30
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4299
Zloty polacco	4,0207
Leu romeno	36767
Tallero sloveno	239,74
Corona slovacca	38,080
Lira turca	1,7000
Dollaro australiano	1,6647
Dollaro canadese	1,5949
Dollaro di Hong Kong	9,9541
Dollaro neozelandese	1,8209
Dollaro di Singapore	2,1049
Won sudcoreano	1322,78
Rand sudafricano	7,9766

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A01327 - 05A01326 - 05A01325

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito di Marina

Con decreto del Ministro della difesa 29 giugno 2004 è concessa al C.L.C. Calabrese Antonio Eligio, matricola n. 68/0/1, nato a Campo Calabro (Reggio Calabria), il 18 dicembre 1951, una medaglia di bronzo al merito di Marina, con la seguente motivazione:

«Comandante del m/traghetto Palladio, partecipava a portare a termine con esito positivo le operazioni di salvataggio dell'equipaggio del motopeschereccio Cunegonda, naufragato nelle acque dell'Adriatico. Con grande capacità e competenza, nonostante le avverse condizioni meteo, riusciva ad eseguire il recupero delle persone manovrando il traghetto con alta perizia marinaresca.».

Acque Adriatico meridionale, 4 febbraio 2003.

05A00958

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «C.I.N.E.» a r.l., in S. Severo

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'Ufficio della società cooperativa «C.I.N.E.» a r.l., con sede nel comune di S. Severo, costituita per rogito notaio Valentino Caiola, in data 19 marzo 1980, repertorio n. 20054, Reg. Società/Imprese 4627, CF/P.IVA 00569540719, posizione busc 2262/175801, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Viale G. Di Vittorio, 1, 71100 Foggia - opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A00964

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «FOR.FIN.P.S.C.» a r.l., in Lucera

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'Ufficio della società cooperativa «FOR.FIN.P.S.C.» a r.l., con sede nel comune di Lucera, costituita per rogito notaio Orfina Scrocco, in data 10 maggio 2001 repertorio n. 30775, Reg. Società/Imprese 31927, CF/P.IVA 03130850716, posizione busc 5307/298794, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Viale G. Di Vittorio, 1, 71100 Foggia - opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A00965

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Multiservice, coop. sociale» a r.l., in Margherita di Savoia

È in corso l'istruttoria ner lo scioglimento d'Ufficio della società cooperativa «Multiservice coop. sociale» a r.l., con sede nel comune di Margherita di S. costituita per rogito notaio Pasquale De Candia, in data 28 luglio 2000, repertorio n. 15638, Reg. Società/Imprese 37093, CF/P.IVA 03064200714, posizione busc 5123/293256, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione Provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Viale G. Di Vittorio, 1, 71100 Foggia - opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A00966

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Euroservice P.S.C.» a r.l., in Zapponeta

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Euroservice P.S.C.» a r.l., con sede nel comune di Zapponeta costituita per rogito notaio Aurelio Trombetta, in data 26 giugno 2001, repertorio n. 46043, Reg. Società/Imprese 37414, CF/P.IVA 03 134670714, posizione busc 5342/300119, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Viale G. Di Vittorio, 1, 71100 - Foggia opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A00967

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Carla» a r.l., in Milano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Carla» a r.l. sede legale in Milano, Via G. Colombo n. 24, costituita per rogito notaio dott. avv. prof. Renzo Pomini di Milano in data 5 ottobre 1973, rep. n. 500187, racc. 7075, BUSC 8015/128671 - codice fiscale 02623200157, che gli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septidecides* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far per venire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8 - tel. 026792316 - fax 026792349 - 20124 Milano, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione dal presente avviso.

05A01005

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «La Romanella» a r.l., in Villalago

A seguito della convezione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente società cooperativa:

cooperativa «La Romanella» a r.l., con sede in Villalago, B.U.S.C. 2316 - costituita per rogito del notaio Vittorio Altiero in data 21 maggio 2001, repertorio n. 26732.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni prevista dall'art. 2545-*septiesdecies* e 223-*spetiesdecies*.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A01147

Istruttoria per lo scioglimento della cooperativa «New generation of services» a r.l., in Miglianico

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile della società cooperativa «New generation of services» a r.l., posizione n. 1322/240850 - codice fiscale 01430940690 - con sede in Miglianico, costituita per rogito notaio Gino Salciarini il 2 settembre 1987, repertorio 28592 che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A01148

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Variazione della forma giuridica della società «A.F. società di amministrazione fiduciaria S.p.a.», in Verona, e adozione della forma abbreviata nella denominazione come «AF S.p.A.».

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto dirigenziale 11 settembre 2001, alla società «A.F. - Società di amministrazione fiduciaria a responsabilità limitata», con sede legale in Verona, numero di iscrizione nel registro delle imprese e codice fiscale 02779790233, è modificata per quanto riguarda la forma giuridica variata in «AF Società di amministrazione fiduciaria S.p.A.», e l'adozione della forma abbreviata nella denominazione come «AF S.p.A.».

05A00969

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Modificazioni allo statuto della fondazione Teatro Massimo di Palermo

Con decreto 4 febbraio 2005 del Ministro per i beni e le attività culturali è stata approvata la modifica all'art. 11 del vigente statuto della fondazione Teatro Massimo di Palermo deliberata in data 22 gennaio 2005.

05A01146

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Modifica dell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato internazionale

Con decreto dirigenziale del 20 gennaio 2005 è stata disposta la cancellazione del decreto di iscrizione nel citato elenco, relativo alla istituzione scolastica «Baccalaureat International Sacré-Coeur» di Padova e recante data 29 gennaio 1998, in conseguenza della cancellazione della medesima istituzione scolastica dalle scuole affiliate IBO a far data dal 26 settembre 2002.

Rimane confermata ad ogni effetto la validità dell'iscrizione dal 29 gennaio 1998 al 26 settembre 2002, secondo, i termini e gli effetti del decreto di iscrizione originario.

05A01006

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Individuazione di una associazione tra le associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni.

Con decreto ministeriale 22 aprile 2004, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - ufficio centrale del bilancio in data 18 ottobre 2004, l'associazione denominata F.I.P.S.A.S. - Federazione italiana pesca sportiva ed attività subacquee, con sede in Roma, viale Tiziano n. 70, è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

05A001284

REGIONE SARDEGNA

Autorizzazione alla ditta «Fonte San Giacomo S.n.c. di Pinna Ottavio & C», in Villasor, al commercio dell'acqua minerale «Federica».

Il direttore del servizio della prevenzione dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, con determinazione n. 36/8 del 21 gennaio 2005, ha autorizzato alla ditta «Fonte San Giacomo S.n.c. di Pinna Ottavio & C» con sede legale e stabilimento in Villasor, Località «Su Pranu», S.S. 196 km 12,945, al commercio dell'acqua minerale «Federica» in contenitori a perdere in P.E.T da cl 100 sia per l'acqua naturale che addizionata di anidride carbonica.

05A00968

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SIENA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena, visto l'art. 8, comma 3, della legge n. 580 del 29 dicembre 1993, ha nominato con delibera di giunta n. 143 del 30 novembre 2004, ordine di servizio n. 565 del 30 dicembre 2004, il dirigente dott. Mario Del Secco, conservatore del registro delle imprese.

05A00970

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 15 febbraio 2005, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 32 del 9 febbraio 2005.).

La data di emanazione del decreto citato in epigrafe, è quella del 7 febbraio 2005, pertanto, sia nel sommario, sia alla pag. 33, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «DECRETO *15* febbraio 2005», leggasi: «DECRETO *7* febbraio 2005.».

05A01285

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501034/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 45 - 410100050211 *

€ 1,00